

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 aprile 2009

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 157/2009 della Commissione, del 25 febbraio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	Pag. 3
Regolamento n. 158/2009 della Commissione, del 25 febbraio 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 16 al 20 febbraio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali	» 5
<u>Regolamento n. 159/2009 della Commissione, del 25 febbraio 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chabichou du Poitou (DOP)]</u>	» 10
<i>Pubblicati nel n. L 53 del 26 febbraio 2009</i>	
<u>Regolamento n. 160/2009 del Consiglio, del 23 febbraio 2009, che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee</u>	» 15
Regolamento n. 161/2009 della Commissione, del 26 febbraio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 23
<u>Regolamento n. 162/2009 della Commissione, del 26 febbraio 2009, che modifica gli allegati III e X del regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili</u>	» 25
<u>Regolamento n. 163/2009 della Commissione, del 26 febbraio 2009, che modifica l'allegato IV del regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili</u>	» 31
<u>Regolamento n. 164/2009 della Commissione, del 26 febbraio 2009, recante modifica del regolamento n. 951/2006 in merito alle prove di arrivo a destinazione delle esportazioni fuori quota nel settore dello zucchero</u>	» 33

Pubblicati nel n. L 55 del 27 febbraio 2009

Regolamento n. 165/2009 della Commissione, del 27 febbraio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	Pag. 35
Regolamento n. 166/2009 della Commissione, del 27 febbraio 2009, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° marzo 2009	» 37
<i>Pubblicati nel n. L 56 del 28 febbraio 2009</i>	
Regolamento n. 167/2009 della Commissione, del 2 marzo 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 40
<i>Pubblicato nel n. L 58 del 3 marzo 2009</i>	

DIRETTIVE

<u>Direttiva n. 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata)</u>	Pag. 42
<i>Pubblicata nel n. L 47 del 18 febbraio 2009</i>	
<u>Direttiva n. 2009/10/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, recante modifica della direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti</u>	» 51
<i>Pubblicata nel n. L 44 del 14 febbraio 2009</i>	
<u>Direttiva n. 2009/11/CE della Commissione, del 18 febbraio 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad.</u>	» 68
<i>Pubblicata nel n. L 48 del 19 febbraio 2009</i>	

RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento n. 40/1994 del Consiglio, del 20 gennaio 1993, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14 gennaio 1994)</u>	Pag. 76
<i>Pubblicata nel n. L 52 del 25 febbraio 2009</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 157/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2009.

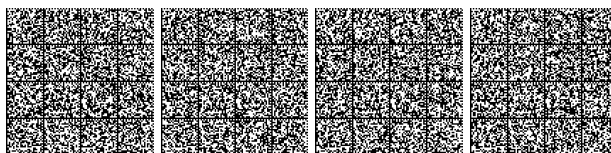
Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	50,9
	SN	127,1
	TN	101,1
	TR	82,8
	ZZ	90,5
0707 00 05	MA	102,4
	MK	143,3
	TR	171,9
	ZZ	139,2
0709 90 70	MA	59,9
	TR	131,6
	ZZ	95,8
0709 90 80	EG	88,5
	ZZ	88,5
0805 10 20	EG	45,1
	IL	49,0
	MA	49,7
	TN	52,8
	TR	65,6
	ZZ	52,4
0805 20 10	IL	141,5
	MA	94,9
	TR	71,0
	ZZ	102,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	101,5
	JM	95,1
	MA	72,9
	PK	48,7
	TR	65,3
	ZZ	76,7
0805 50 10	MA	53,4
	TR	59,1
	ZZ	56,3
0808 10 80	CA	89,6
	CL	67,7
	CN	72,7
	MK	25,7
	US	113,4
	ZZ	73,8
0808 20 50	AR	85,3
	CL	73,7
	CN	46,2
	US	96,7
	ZA	96,8
	ZZ	79,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 158/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 16 al 20 febbraio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel periodo dal 16 al 20 febbraio 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di

canna greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ⁽³⁾, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4351 (2008-2009).

- (2) In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 16 al 20 febbraio 2009 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2009.

Per la Commissione

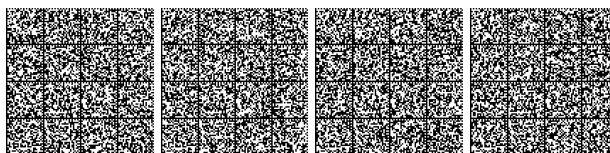
Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009	Limite
09.4331	Barbados	100	Raggiunto
09.4332	Belize	0	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	Raggiunto
09.4337	India	0	
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	100	Raggiunto
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	0	
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	0	Raggiunto
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	Raggiunto

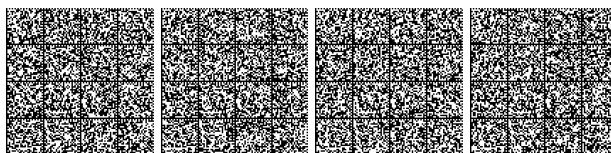


Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna luglio-settembre 2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009	Limite
09.4331	Barbados	—	Raggiunto
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	—	
09.4334	Repubblica del Congo	—	
09.4335	Figi	—	
09.4336	Guyana	—	
09.4337	India	0	
09.4338	Giamaica	—	
09.4339	Kenya	—	
09.4340	Madagascar	—	
09.4341	Malawi	—	
09.4342	Maurizio	—	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	—	
09.4348	Trinidad e Tobago	—	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	—	
09.4351	Zimbabwe	—	

Zucchero complementare
Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009	Limite
09.4315	India	—	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	—	



Zucchero concessioni CXL**Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

Zucchero Balcani**Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia e Kosovo (*)	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Zucchero di importazione eccezionale e industriale**Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009	Limite
09.4380	eccezionale	—	
09.4390	industriale	100	



Zucchero APE supplementare
Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009	Limite
09.4431	Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe	100	
09.4432	Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda	100	
09.4433	Swaziland	100	
09.4434	Mozambico	0	Raggiunto
09.4435	Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago	0	Raggiunto
09.4436	Repubblica dominicana	0	Raggiunto
09.4437	Figi, Papua – Nuova Guinea	100	

Importazione di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	100	



REGOLAMENTO (CE) N. 159/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2009

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chabichou du Poitou (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Chabichou du Poitou», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni d'uso dei trattamenti e degli additivi nel latte e nella fabbricazione del «Chabichou du Poitou». Queste pratiche garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche essenziali della denominazione.

- (3) La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento.

- (4) A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 ⁽³⁾ della Commissione e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre pubblicare un riepilogo del disciplinare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou» è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2009.

Per la Commissione

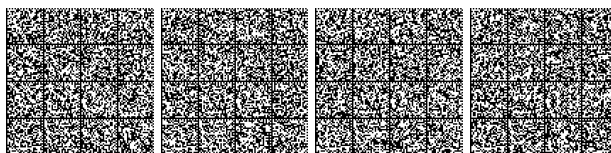
Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.



ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou» sono approvate le seguenti modifiche:

«Metodo di ottenimento»

Il punto 5 del disciplinare, relativo alla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, è così completato:

«(...) L'operazione di coagulazione del latte può essere realizzata esclusivamente con l'aggiunta di caglio.

È vietata la concentrazione del latte tramite eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione.

Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe, cloruro di calcio e sale.

(...) È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi, della cagliata e del formaggio fresco a temperature inferiori allo zero.

(...) È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.»



ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

«CHABICHOU DU POITOU»

CE N.: FR-PDO-0117-0115/29.3.2006

DOP (X) IGP ()

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1. Servizio competente dello stato membro

Nome: Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

Indirizzo: 51 rue d'Anjou – 75008 Paris — FRANCE

Tel.: +33 153898000

Fax: +33 153898060

E-mail: info@inao.gouv.fr

2. Associazione

Nome: Syndicat de défense du Chabichou du Poitou

Indirizzo: Agropole — Route de Chauvigny — BP 50002 — 86550 Mignaloux Beauvoir — FRANCE

Tel.: +33 549447480

Fax: +33 549467905

E-mail: filieres-lait@poitou-charentes.chambagri.fr

Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ()

3. Tipo di prodotto

Classe 1.3: Formaggi

4. Disciplinare

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1. Nome

«Chabichou du Poitou»

4.2. Descrizione

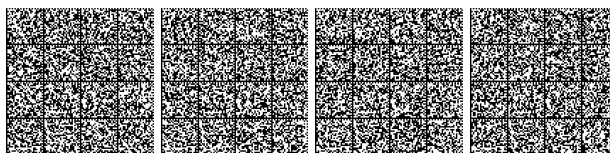
Formaggio di latte di capra, a pasta molle non pressata, a crosta fine e pasta bianca, con la forma di un piccolo tronco conico, detto «bonde» di circa 6 cm di altezza, peso medio di 120 grammi, 45 % di materia grassa.

4.3. Zona geografica

Dipartimento di Vienne

I cantoni di Châtellerault, Charroux, Civray, Couhé, Gençay, Lençloître, Lusignan, Mirebeau, Moncontour, Neuville, Poitiers, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars, La Villedieu-du-Clain, Vivonne, Vouillé: tutti i comuni.

I comuni di Arçay, Availles-en-Châtellerault, Beaumont, Berthegon, Bonneuil-Matours, Bouresse, Cenon, Chalais, Chauvigny, Chouppes, Coussay, Curzay-sur-Dive, Dercé, Glenouze, Guesnes, Lhommaizé, Loudun, Maulay, Maupré-voir, Messemé, Monthoiron, Monts-sur-Guesnes, Moussac, Mouterre-Silly, Prinçay, Queaux, Ranton, La Roche-Rigault, Saint-Laon, Saint-Laurent-de-Jourdes, Saint-Martin-l'Ars, Saires, Sammarçolles, Sérigny, Ternay, Verrières, Verrue, Le Vigean, Vouneuil-sur-Vienne.



Dipartimento di Deux-Sèvres

I cantoni d'Airvault, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, Lezay, Mazières-en-Gâtine, Melle, Ménigoute, La Mothe-Saint-Héray, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Maixent-l'Ecole-2, Saint-Maixent-l'Ecole-Ville, Sauzé-Vaussais, Thénésay, Thouars-1, Thouars-Ville: tutti i comuni.

I comuni d'Augé, Asnières-en-Poitou, Azay-le-Brûlé, Brieuil-sur-Chizé, Brioux-sur-Boutonne, Brûlain, La Crèche, Chérigné, Ensigné, Geay, Glénay, Juillé, Luché-sur-Brioux, Lusseray, Luzay, Paizay-le-Chapt, Périgné, Pierrefitte, Prahecq, Saint-Martin-de-Bernegoue, Sainte-Gemme, Saint-Varent, Saivres, Secondigné-sur-Belle, Séigné, Vernoux-sur-Boutonne, Villefollet, Villiers-sur-Chizé, Vouillé.

Dipartimento di Charente

I comuni di Adjots, Benest, Bernac, Bioussac, Le Bouchage, Brettes, Champagne-Mouton, La Chèvrerie, Condac, Courcôme, Empuré, La Faye, La Forêt-de-Tessé, Londigny, Longré, La Magdeleine, Montjean, Nanteuil-en-Vallée, Paizay-Naudoin-Embourie, Raix, Ruffec, Saint-Gourson, Saint-Martin-du-Clocher, Souvigné, Taizé-Aizé, Theil-Rabier, Vieux-Ruffec, Villefagnan, Villiers-le-Roux.

4.4. Prova dell'origine

Ciascun produttore di latte, ciascun laboratorio di trasformazione e ciascun laboratorio di stagionatura compila una «dichiarazione di idoneità» registrata dai servizi dell'INAO, che consente a quest'ultimo di identificare tutti gli operatori. Questi devono tenere a disposizione dell'INAO i registri e qualsiasi altro documento necessario al controllo dell'origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.

Nell'ambito del controllo che si effettua per determinare le caratteristiche del prodotto a denominazione di origine, è condotto un esame analitico e organolettico volto a verificare la qualità e la tipicità dei prodotti esaminati.

4.5. Metodo di ottenimento

La produzione del latte, la produzione e la stagionatura dei formaggi devono effettuarsi nella zona geografica.

Latte di capra intero, con poco caglio, coagulato con l'acido lattico; la cagliata fresca, presgocciolata o meno, viene versata in uno stampo conico perforato; lo sgocciolamento dura tra le 18 e le 24 ore, salato in superficie; l'essiccazione tra le 24 e le 48 ore; la stagionatura di almeno dieci giorni viene effettuata a una temperatura dai 10 ai 12° Celsius con un'umidità tra l'80 e il 90 %.

4.6. Legame

Nome d'origine araba «chebli», che significa capra; è stato prodotto dai Saraceni, che sono rimasti dopo la sconfitta del 732, ma sono stati relegati su una collina nei pressi della città di Poitiers; denominato «Chabichou», è citato nel 1782 nella «Guida del viaggiatore a Poitiers» di Charles de Cherge; è simbolo dell'identità di Poitiers, è stato celebrato in un sonetto di Emile Bergerat del 1910 e in una canzone del 1914; la domanda di denominazione è stata effettuata nel 1989 e il riconoscimento della denominazione d'origine è del 1990.

Legato al sito geologico cosiddetto del «Seuil du Poitou», la produzione si è sviluppata su un territorio omogeneo, caratterizzato dai terreni calcarei, dal tradizionale allevamento delle capre e dall'insediamento dei produttori e dei trasformatori di Chabichou du Poitou.

4.7. Struttura di controllo

Nome: Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

Indirizzo: 51 rue d'Anjou — 75008 Paris — FRANCE

Tel.: +33 153898000

Fax: +33 153898060

E-mail: info@inao.gouv.fr



L'Institut National de l'Origine et de la Qualité è un ente pubblico di tipo amministrativo, dotato di personalità giuridica, che dipende dal ministero dell'Agricoltura.

Nome: Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Indirizzo: 59 boulevard Vincent-Auriol — 75703 Paris Cedex 13 — FRANCE

Tel.: +33 144871717

Fax: + 33 144973037

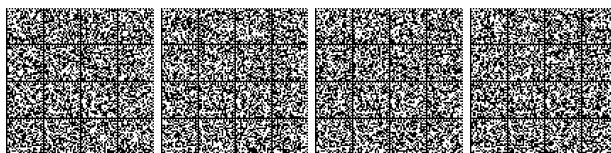
La DGCCRF è un servizio del ministero dell'Economia, dell'Industria e del Lavoro.

4.8. Etichettatura

Obbligo di indicare la dicitura «Appellation d'Origine Contrôlée» insieme al nome della denominazione.

La dicitura «Appellation d'Origine» è obbligatoria.

È prevista la dicitura «Fabrication fermière» o «Fromage fermier».



REGOLAMENTO (CE) N. 160/2009 DEL CONSIGLIO
del 23 febbraio 2009
che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 21 della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo ⁽²⁾, i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali che scelgono liberamente.

- (2) Attualmente, tutti i collaboratori personali sono assunti, in base a contratti soggetti al diritto nazionale, direttamente dai deputati, cui il Parlamento europeo rimborsa le spese sostenute nei limiti di un tetto massimo.

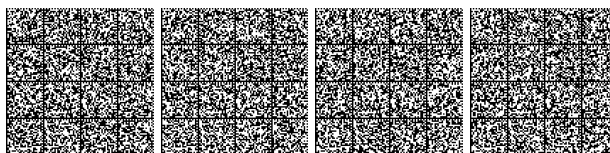
- (3) Il 9 luglio 2008 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha adottato le misure di applicazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo. A norma dell'articolo 34 di dette misure di applicazione, i deputati si avvalgono di:

- a) «assistenti parlamentari accreditati», assunti presso uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo, sottoposti a un regime giuridico specifico adottato in base all'articolo 283 del Trattato, i cui contratti sono stipulati e gestiti direttamente dal Parlamento europeo; e
- b) persone fisiche che assistono i deputati nel loro Stato membro d'elezione e che hanno stipulato con loro un contratto di lavoro o di prestazione di servizi conformemente al diritto nazionale secondo le condizioni previste dalle predette misure di applicazione, qui di seguito denominati «assistenti locali».

- (4) Contrariamente agli assistenti locali, gli assistenti parlamentari accreditati sono di regola dislocati all'estero. Essi lavorano nelle sedi del Parlamento europeo, in un contesto europeo multilingue e multiculturale, e svolgono mansioni che sono direttamente connesse con le attività svolte da uno o più deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo.

⁽¹⁾ Parere espresso il 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.



- (5) Per i motivi summenzionati e al fine di garantire attraverso regole comuni la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno prevedere che gli assistenti parlamentari accreditati siano assunti mediante contratti diretti con il Parlamento europeo. Per converso, gli assistenti locali, inclusi quelli che lavorano per deputati eletti in uno degli Stati membri in cui sono situate le tre sedi di lavoro del Parlamento europeo, dovrebbero continuare ad essere assunti, conformemente alle misure di applicazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, dai deputati al Parlamento europeo in virtù di contratti conclusi a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato membro in cui sono stati eletti.
- (6) È pertanto opportuno che gli assistenti parlamentari accreditati siano soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, disciplinato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, in modo tale da tener conto della loro particolare situazione, delle particolari mansioni che sono chiamati a svolgere e degli specifici obblighi e doveri cui devono adempiere nei confronti dei deputati al Parlamento europeo per i quali lavorano.
- (7) L'introduzione di questa specifica categoria di personale non pregiudica l'articolo 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, disciplinato con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, di seguito denominato «statuto», secondo cui i concorsi interni sono aperti soltanto ai funzionari e agli agenti temporanei e nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata nel senso di conferire agli assistenti parlamentari accreditati un accesso privilegiato o diretto a posti di funzionario o di altre categorie di agenti delle Comunità europee, né a concorsi interni per tali posti.
- (8) Analogamente al caso degli agenti contrattuali, è opportuno che gli articoli da 27 a 34 dello statuto dei funzionari si applichino agli assistenti parlamentari accreditati.
- (9) Gli assistenti parlamentari accreditati dovrebbero dunque costituire una categoria di altri agenti specifica del Parlamento europeo, particolarmente per quanto riguarda il fatto che essi forniscono, sotto la direzione e l'autorità di uno o più deputati al Parlamento europeo, sulla base di un rapporto di fiducia reciproca, assistenza diretta al deputato o ai deputati in parola nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo.
- (10) Risulta pertanto necessaria una modifica del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per includere questa nuova categoria di altri agenti, tenendo conto, da un lato, della specifica natura delle obbligazioni, delle funzioni e delle responsabilità degli assistenti parlamentari accreditati, che sono concepite per consentire loro di prestare assistenza diretta ai deputati del Parlamento europeo, nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo, sotto la direzione e l'autorità di questi ultimi, e, dall'altro, del rapporto contrattuale tra gli assistenti parlamentari accreditati ed il Parlamento europeo.
- (11) Allorché le disposizioni del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee si applichino agli assistenti parlamentari accreditati, sia che ciò avvenga direttamente ovvero per analogia, è opportuno prendere in considerazione tali fattori, con particolare riferimento alla fiducia reciproca che deve caratterizzare il rapporto professionale tra gli assistenti parlamentari accreditati ed il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui prestano assistenza.
- (12) Data la natura delle mansioni degli assistenti parlamentari accreditati, è opportuno prevedere un'unica categoria di assistenti parlamentari accreditati, suddivisa tuttavia in diversi gradi da attribuire agli stessi su indicazione dei deputati interessati, in conformità alle misure di applicazione adottate con decisione interna del Parlamento europeo.
- (13) I contratti degli assistenti parlamentari accreditati conclusi tra questi ultimi e il Parlamento europeo dovrebbero basarsi sulla reciproca fiducia tra l'assistente parlamentare accreditato e il deputato o i deputati cui lo stesso presta assistenza. La durata di tali contratti dovrebbe essere direttamente collegata alla durata del mandato dei deputati interessati.
- (14) Gli assistenti parlamentari accreditati dovrebbero disporre di una rappresentanza statutaria al di fuori del sistema previsto per i funzionari e l'altro personale del Parlamento europeo. I loro rappresentanti dovrebbero fungere da interlocutori dinanzi all'autorità competente del Parlamento europeo, tenendo conto che occorre istituire un collegamento formale tra la rappresentanza statutaria del personale e la rappresentanza autonoma degli assistenti.
- (15) Per quanto riguarda l'introduzione di questa nuova categoria di personale, è opportuno rispettare il principio della neutralità di bilancio.
- (16) Le misure di applicazione stabilite con decisione interna del Parlamento europeo dovrebbero prevedere ulteriori norme per l'applicazione del presente regolamento, sulla base del principio di sana gestione finanziaria previsto al titolo II del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1



- (17) L'entrata in vigore delle nuove disposizioni dovrebbe coincidere con l'entrata in vigore dello statuto dei deputati al Parlamento europeo,

putati, sia per gli assistenti parlamentari accreditati sia per gli assistenti locali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Gli stanziamenti iscritti nella sezione relativa al Parlamento europeo del bilancio generale delle Comunità europee destinati a coprire l'assistenza parlamentare, i cui importi annuali sono fissati nell'ambito della procedura annuale di bilancio, coprono la totalità dei costi direttamente connessi agli assistenti dei de-

Articolo 3

Entro il 31 dicembre 2011 il Parlamento europeo presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento al fine di esaminare la necessità eventuale di adattare le norme che si applicano agli assistenti parlamentari.

Sulla base di tale relazione la Commissione può formulare le proposte che ritiene adeguate a tal fine.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che inizia nel 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA



ALLEGATO

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, dopo «— di consigliere speciale,» è inserito il seguente trattino:

«— di assistente parlamentare accreditato.»;

- 2) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

Sono considerati “assistenti parlamentari accreditati”, ai sensi del presente regime, le persone scelte da uno o più deputati e assunte mediante contratto diretto con il Parlamento europeo, per prestare assistenza diretta, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell'istituzione, al deputato o ai deputati nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo, sotto la loro direzione e autorità e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca derivante dalla libertà di scelta di cui all'articolo 21 della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (*).

(*) GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.»;

- 3) i titoli VII e VIII con gli articoli da 125 a 127 diventano i titoli VIII e IX con gli articoli da 140 a 142. È inserito un nuovo titolo VII:

«TITOLO VII

ASSISTENTI PARLAMENTARI

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 125

1. Il Parlamento europeo adotta, con decisione interna, le misure di applicazione ai fini dell'applicazione del presente titolo.

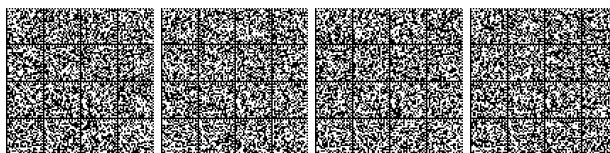
2. Gli assistenti parlamentari accreditati non sono assegnati a posti rientranti nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. La loro retribuzione è finanziata a titolo della pertinente linea di bilancio ed essi sono retribuiti con gli stanziamenti destinati alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Articolo 126

1. Gli assistenti parlamentari accreditati sono inquadrati per gradi in base all'indicazione fornita dal deputato o dai deputati che l'assistente coadiuverà, in conformità delle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1. Per l'inquadramento ai gradi da 14 a 19 come previsto all'articolo 133, gli assistenti parlamentari accreditati devono essere almeno in possesso di un diploma universitario o possedere un'esperienza professionale equivalente.

2. Le disposizioni dell'articolo 1 *sexies* dello statuto, concernenti le misure a carattere sociale e le condizioni di lavoro, si applicano per analogia a condizione che tali misure siano compatibili con la natura particolare delle mansioni e delle responsabilità assunte dagli assistenti parlamentari accreditati.

In deroga all'articolo 7, le disposizioni relative alla rappresentanza autonoma degli assistenti parlamentari accreditati sono fissate dalle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, tenuto conto che un legame formale dovrà essere stabilito tra la rappresentanza statutaria del personale e quella autonoma degli assistenti.



CAPITOLO 2

Diritti e doveri

Articolo 127

Gli articoli da 11 a 26 *bis* dello statuto si applicano per analogia. Facendo stretto riferimento, in particolare, alla natura specifica delle funzioni e delle mansioni degli assistenti parlamentari accreditati e alla fiducia reciproca che deve caratterizzare il rapporto professionale fra questi ed il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui prestano assistenza, le misure di applicazione relative a tali profili, ed adottate a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, tengono conto della specifica natura del rapporto professionale tra il deputato e i loro assistenti parlamentari accreditati.

CAPITOLO 3

Condizioni di assunzione

Articolo 128

1. L'articolo 1 *quinquies* dello statuto si applica per analogia, tenuto conto del rapporto di reciproca fiducia che sussiste tra il deputato al Parlamento europeo e il suo o i suoi assistenti parlamentari accreditati, fermo restando che i deputati al Parlamento europeo possono basare la scelta dei loro assistenti parlamentari accreditati anche sull'affinità politica.

2. L'assistente parlamentare accreditato è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento europeo che sarà chiamato ad assistere. Fatti salvi gli ulteriori criteri che possono essere imposti nelle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, per essere assunti in qualità di assistente parlamentare, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità, salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, e godere dei diritti civili;
- b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
- c) offrire le garanzie idonee di moralità richieste per le funzioni da svolgere;
- d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;
- e) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria all'espletamento delle sue funzioni, e
- f) aver raggiunto:
 - i) un livello di studi superiori attestato da un diploma;
 - ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni; o
 - iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente.

Articolo 129

1. L'assistente parlamentare accreditato è sottoposto a una visita presso il servizio medico del Parlamento europeo per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 128, paragrafo 2, lettera d).



2. Quando la visita medica di cui al paragrafo 1 ha dato luogo a un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'istituzione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta da tre medici scelti dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, fra i medici di fiducia delle istituzioni. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al paragrafo 1, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato.

Articolo 130

1. Il contratto di un assistente parlamentare accreditato è concluso a tempo determinato e precisa il grado in cui l'assistente è inquadrato. Un contratto a tempo determinato non può essere prorogato più di due volte nel corso di una legislatura. Salvo disposizioni contrarie derivanti dal contratto stesso ed impregiudicate le disposizioni dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera c), il contratto si estingue al termine della legislatura durante la quale è stato concluso.

2. Le misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, stabiliscono un regime di inquadramento trasparente, tenuto conto dell'articolo 128, paragrafo 2, lettera f).

3. Quando un assistente parlamentare accreditato conclude un nuovo contratto, occorre adottare una nuova decisione in merito al suo inquadramento in un determinato grado.

CAPITOLO 4

Condizioni di lavoro

Articolo 131

1. Gli assistenti parlamentari accreditati sono assunti per svolgere la loro attività a tempo pieno o a tempo parziale.

2. Il deputato stabilisce la durata settimanale del lavoro di un assistente parlamentare accreditato, che in condizioni normali non può tuttavia superare le 42 ore settimanali.

3. L'assistente parlamentare accreditato può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro. L'articolo 56, primo comma dello statuto del personale si applica per analogia. Le misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1 possono stabilire regole al riguardo.

4. Tuttavia, le ore di straordinario effettuate dagli assistenti parlamentari accreditati non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

5. Gli articoli 42 *bis*, 42 *ter*, 55 *bis*, e da 57 a 61 dello statuto, concernenti i congedi, la durata del lavoro e i giorni festivi, come pure l'articolo 16, commi dal secondo al quarto, e l'articolo 18 del presente regime, si applicano per analogia. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono estendersi oltre la durata del contratto.

CAPITOLO 5

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 132

Salvo disposizioni contrarie degli articoli 133 e 134, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 21 del presente regime e l'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, concernenti le modalità di retribuzione e rimborso spese, si applicano per analogia. Le modalità di rimborso delle spese di missione sono fissate nelle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1.



Articolo 133

Gli stipendi base sono fissati conformemente alla seguente tabella:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendio base a tempo pieno	1 619,17	1 886,33	2 045,18	2 217,41	2 404,14	2 606,59	2 826,09
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendio base a tempo pieno	3 064,083	3 322,11	3 601,87	3 905,18	4 234,04	4 590,59	4 977,17
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendio base a tempo pieno	5 396,30	5 850,73	6 343,42	6 877,61	7 456,78		

Articolo 134

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 350 EUR.

CAPITOLO 6***Sicurezza sociale****Articolo 135*

Salvo disposizioni contrarie dell'articolo 136, gli articoli da 95 a 115, concernenti la sicurezza sociale, si applicano per analogia.

Articolo 136

1. In deroga all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le altre disposizioni di tale articolo, gli importi calcolati in virtù del medesimo non possono essere inferiori a 850 EUR né superiori a 2 000 EUR.

2. In deroga agli articoli 77 e 80 dello statuto e agli articoli 101 e 105 del presente regime, gli importi minimi utilizzati per il calcolo della pensione e dell'indennità di invalidità corrispondono allo stipendio base di un assistente parlamentare accreditato inquadrato al grado 1.

3. L'articolo 112 si applica esclusivamente ai contratti conclusi per un periodo non superiore a un anno.

CAPITOLO 7***Ripetizione dell'indebito****Articolo 137*

Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 85 dello statuto relative alla ripetizione dell'indebito.

CAPITOLO 8***Mezzi di ricorso****Articolo 138*

Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso. Le misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1 possono prevedere norme complementari sul regolamento.

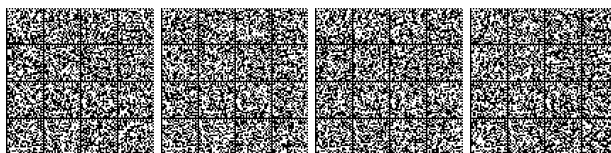


CAPITOLO 9

Risoluzione del contratto

Articolo 139

1. Il contratto dell'assistente parlamentare accreditato si risolve, oltre che per decesso:
 - a) alla data stabilita nel contratto, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1;
 - b) alla fine del mese in cui l'assistente parlamentare accreditato raggiunge l'età di 65 anni;
 - c) nel caso di un assistente assunto per assistere un solo deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2, alla fine del mese in cui si conclude il mandato del deputato, a prescindere dalla causa (decesso, dimissioni o qualsiasi altra ragione);
 - d) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, che conferisce all'assistente parlamentare accreditato o al Parlamento europeo, su richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per coadiuvare i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto, il diritto di risolvere il contratto stesso prima della scadenza, tenuto conto del fatto che la fiducia costituisce la base del rapporto professionale tra il deputato e il suo assistente parlamentare accreditato. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia, se quest'ultimo non supera i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;
 - e) nel caso in cui l'assistente parlamentare accreditato cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 128, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto alla lettera d).
 2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 1, lettera c), l'assistente parlamentare accreditato ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto, fatto salvo tuttavia un massimo di tre mesi di stipendio base.
 3. Fatti salvi gli articoli 48 e 50, che sono applicabili per analogia, il contratto di assistente parlamentare accreditato può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza alle obbligazioni cui l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa.
- Disposizioni specifiche concernenti la procedura disciplinare sono previste nelle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1.
4. I periodi di impiego in qualità di assistente parlamentare accreditato non sono contabilizzati come "anni di servizio" ai fini dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, dello statuto.;
 - 4) all'articolo 126, l'inciso «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 127» è sostituito dall'inciso «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 142».



REGOLAMENTO (CE) N. 161/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2009.

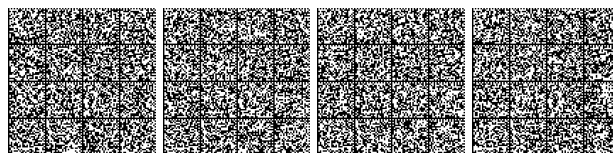
Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	60,0
	SN	127,1
	TN	111,3
	TR	85,4
	ZZ	96,0
0707 00 05	MA	102,4
	MK	143,3
	TR	163,9
	ZZ	136,5
0709 90 70	MA	59,9
	TR	62,9
	ZZ	61,4
0709 90 80	EG	102,8
	ZZ	102,8
0805 10 20	EG	43,7
	IL	49,2
	MA	51,8
	TN	45,8
	TR	60,4
	ZZ	50,2
0805 20 10	IL	144,7
	MA	87,4
	TR	71,0
	ZZ	101,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	105,6
	JM	95,1
	MA	138,6
	PK	51,7
	TR	64,9
	ZZ	91,2
0805 50 10	EG	52,8
	MA	55,8
	TR	61,8
	ZZ	56,8
0808 10 80	CA	89,6
	CN	94,6
	MK	25,7
	US	108,6
	ZZ	79,6
0808 20 50	AR	97,1
	CL	73,7
	CN	44,7
	US	106,6
	ZA	114,0
	ZZ	87,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 162/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2009

che modifica gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

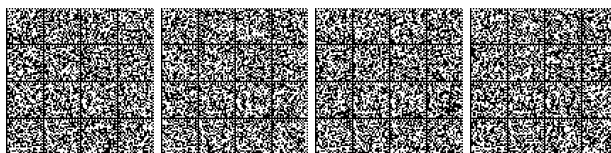
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso prevede che ogni Stato membro attui un programma annuale di sorveglianza delle TSE basato sulla sorveglianza attiva e passiva.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽²⁾, stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria in materia di raccolta, trasporto, magazzinaggio, manipolazione, trasformazione, uso o eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, al fine di evitare che tali sottoprodotti possano comportare rischi per la salute pubblica o degli animali.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 definisce i metodi per l'eliminazione dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
- (4) L'allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la sorveglianza dei bovini nonché le misure da applicare in seguito ai test effettuati sugli animali.
- (5) Secondo tali disposizioni ogni parte del corpo di un animale sottoposto al test di accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), compresa la pelle, va conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto un risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano eliminate a norma di due dei metodi definiti dall'articolo 4, paragrafo 2, del regola-

mento (CE) n. 1774/2002. Inoltre, tutte le parti del corpo di un animale sottoposto al test rapido con esito positivo o non conclusivo, compresa la pelle, sono eliminate conformemente agli stessi metodi di eliminazione.

- (6) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede la possibilità di ulteriori metodi di eliminazione riconosciuti per i materiali di categoria 1 in funzione dello sviluppo delle conoscenze scientifiche. Tali metodi alternativi sono approvati e definiti nel regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione ⁽³⁾.
- (7) Ai fini della coerenza della normativa comunitaria, è opportuno modificare l'allegato III, capitolo A, parte I, punti 6.3 e 6.4, del regolamento (CE) n. 999/2001, onde tener conto di tali ulteriori metodi di eliminazione.
- (8) L'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per il campionamento e le analisi di laboratorio volte ad accertare la presenza di TSE.
- (9) Secondo tali disposizioni il primo metodo diagnostico da utilizzare per la conferma di un caso clinico sospetto di BSE è basato su un esame istopatologico, metodo raccomandato in una precedente edizione del Manual for Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri) dell'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE) (di seguito «il manuale»).
- (10) Nell'ultima edizione del manuale, adottata nel maggio 2008, l'esame istopatologico non è più considerato il metodo diagnostico di riferimento per controllare gli animali che si sospetta presentino un'infezione da BSE. Secondo il manuale, a tale scopo è possibile ricorrere attualmente al metodo immunostochimico e a quello immunochimico, compresi i test rapidi. Il laboratorio di riferimento comunitario per le TSE ritiene pertinente e scientificamente fondato applicare lo stesso metodo per il controllo degli ovini e dei caprini che si sospetta presentino un'infezione da TSE.
- (11) I metodi e i protocolli da utilizzare per la sorveglianza attiva della BSE nei bovini vanno pertanto modificati per tenere conto dell'ultima edizione del manuale.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27.

- (12) L'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede un ulteriore esame dei casi positivi di scrapie negli ovini e nei caprini al fine di individuare l'eventuale presenza di BSE.
- (13) Nel parere relativo alla classificazione dei casi atipici di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) nei piccoli ruminanti ⁽¹⁾, del 26 ottobre 2005, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare indica che i casi di scrapie atipica sono nettamente distinguibili dalla BSE. Inoltre, il laboratorio di riferimento comunitario per le TSE nei propri orientamenti ⁽²⁾, ritiene che se un caso di TSE è confermato come scrapie atipica non è necessario effettuare ulteriori test.
- (14) I casi diagnosticati come scrapie atipica vanno pertanto esonerati dall'obbligo degli ulteriori esami di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (15) L'allegato X, capitolo C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 contiene un elenco di test diagnostici rapidi approvati per il controllo delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini.
- (16) La denominazione commerciale di alcuni dei test per le TSE attualmente approvati è recentemente cambiata. A fini di trasparenza è opportuno includere tali modifiche nell'allegato X, capitolo C, punto 4.
- (17) Inoltre, le società produttrici di alcuni test diagnostici rapidi non esistono più. Altre società che producono test diagnostici rapidi non hanno sottoposto all'esame del laboratorio di riferimento comunitario informazioni

dettagliate sul loro sistema di qualità. Altri test diagnostici rapidi sono stati ritirati dal mercato.

- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli elenchi dei test diagnostici rapidi approvati per il controllo delle BSE e delle TSE contenuti nell'allegato X, capitolo C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (19) Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, è opportuno modificare la formulazione del titolo dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), al fine di garantirne la coerenza con la portata generale dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, che riguarda le analisi di laboratorio per accertare la presenza di TSE negli ovini e nei caprini.
- (20) Il regolamento (CE) n. 999/2001 va pertanto modificato di conseguenza.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2009.

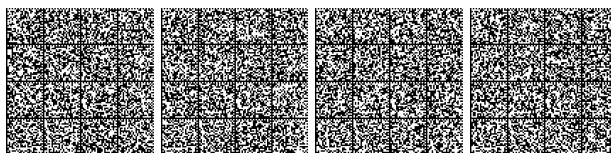
Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ The EFSA Journal (2005) 276, da pagina 1 a 30.

⁽²⁾ http://www.defra.gov.uk/vla/science/docs/sci_tse_rl_handbookv2mar07.pdf



ALLEGATO

Gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue:

1) nell'allegato III, capitolo A, parte I, i punti 6.3 e 6.4 sono sostituiti dai seguenti:

«6.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto al test di accertamento della BSE, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto un risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano eliminate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) o e), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

6.4. Tutte le parti del corpo di un animale sottoposto al test rapido con esito positivo o non conclusivo, compresa la pelle, sono eliminate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) o e) del regolamento (CE) n. 1774/2002, salvo il materiale da conservare per la registrazione a norma del capitolo B, parte III.»

2) nell'allegato X, il capitolo C è modificato come segue:

a) al punto 3.1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

«a) *Casi sospetti*

I campioni di bovini da analizzare in laboratorio a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, sono immediatamente sottoposti a esami di verifica ricorrendo ad almeno uno dei seguenti metodi e protocolli descritti nell'ultima edizione del manuale:

- i) metodo immunostochimico (IHC);
- ii) immunoblot per SAF o altra soluzione approvata dall'OIE;
- iii) dimostrazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica;
- iv) esame istopatologico;
- v) combinazione di test rapidi definiti nel terzo comma.

Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti sono sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica.

I test rapidi possono essere utilizzati sia per uno screening preliminare dei casi sospetti sia, in caso di esito positivo o non conclusivo, per una successiva verifica, secondo gli orientamenti del laboratorio di riferimento comunitario e purché:

- i) la verifica sia effettuata in un laboratorio di riferimento nazionale per le TSE;
- ii) uno dei due test rapidi sia un Western blot;
- iii) il secondo test rapido utilizzato:
 - preveda un controllo di tessuto negativo e un campione di bovino affetto da BSE come controllo di tessuto positivo,
 - sia di tipo diverso dal test utilizzato per lo screening preliminare;
- iv) se come primo test è utilizzato un test rapido Western blot, il risultato venga documentato e presentato al laboratorio di riferimento nazionale per le TSE; e
- v) ove il risultato dello screening preliminare non venga confermato dal test rapido successivo, il campione venga sottoposto ad esame mediante uno degli altri metodi di verifica; se l'esame istopatologico effettuato a tal fine dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti siano sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica.

Se il risultato di uno degli esami di verifica di cui ai punti da i) a v), del primo comma è positivo, gli animali sono considerati casi positivi di BSE.



b) *Sorveglianza della BSE*

I campioni di bovini da analizzare in laboratorio, a norma delle disposizioni dell'allegato III, capitolo A, parte I, sono sottoposti a test rapido.

Se il test rapido dà un risultato positivo o non conclusivo, il campione è immediatamente sottoposto a esami di verifica ricorrendo ad almeno uno dei seguenti metodi e protocolli descritti nell'ultima edizione del manuale:

- i) metodo immunoistochimico (IHC);
- ii) immunoblot per SAF o altra soluzione approvata dall'OIE;
- iii) dimostrazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica;
- iv) esame istopatologico;
- v) combinazione di test rapidi definiti nel quarto comma.

Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti sono sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica.

I test rapidi possono essere utilizzati sia per uno screening preliminare sia, in caso di esito positivo o non conclusivo, per una successiva verifica, secondo gli orientamenti del laboratorio di riferimento comunitario e purché:

- i) la verifica sia effettuata in un laboratorio di riferimento nazionale per le TSE; e
- ii) uno dei due test rapidi sia un Western blot; mentre
- iii) il secondo test rapido utilizzato:
 - preveda un controllo di tessuto negativo e un campione di bovino affetto da BSE come controllo di tessuto positivo,
 - sia di tipo diverso dal test utilizzato per lo screening preliminare;
- iv) se come primo test è utilizzato un test rapido Western blot, il risultato venga documentato e presentato al laboratorio di riferimento nazionale per le TSE; e
- v) ove il risultato dello screening preliminare non venga confermato dal test rapido successivo, il campione venga sottoposto ad esame mediante uno degli altri metodi di verifica; se l'esame istopatologico effettuato a tal fine dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti siano sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica.

Un animale è considerato un caso positivo di BSE se il risultato del test rapido è positivo o non conclusivo e almeno uno degli esami di verifica di cui ai punti da i) a v), del primo comma è positivo.;

b) al punto 3.2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) *Casi sospetti*

I campioni di ovini e caprini da analizzare in laboratorio a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, sono immediatamente sottoposti a esami di verifica ricorrendo ad almeno uno dei seguenti metodi e protocolli descritti nell'ultima edizione del manuale:

- i) metodo immunoistochimico (IHC);
- ii) immunoblot per SAF o altra soluzione approvata dall'OIE;
- iii) dimostrazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica;
- iv) esame istopatologico.

Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti sono sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica.



I test rapidi possono essere utilizzati per uno screening preliminare dei casi sospetti. A tali test non è possibile ricorrere per una successiva verifica.

Ove il risultato del test rapido utilizzato per lo screening preliminare dei casi sospetti sia positivo o non conclusivo, il campione è esaminato effettuando uno degli esami di verifica di cui ai punti da i) a iv), del primo comma. Se l'esame istopatologico effettuato a tal fine dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti sono sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica.

Se il risultato di uno degli esami di verifica di cui ai punti da i) a iv), del primo comma è positivo, gli animali sono considerati casi positivi di TSE e vengono sottoposti a ulteriori esami conformemente alla lettera c).»;

c) al punto 3.2, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) *Ulteriore esame dei casi positivi di TSE*»;

d) al punto 3.2, lettera c), il punto i), è sostituito dal seguente:

«i) Test molecolare iniziale con immunocolorazione a rilevazione mirata

I campioni provenienti da casi clinici sospetti e da animali sottoposti a test in conformità dell'allegato III, capitolo A, parte II, punti 2 e 3, considerati casi positivi di TSE, ma non casi di scrapie atipica, in base agli esami di cui alle lettere a) o b), o che presentano caratteristiche che, secondo il laboratorio che esegue i test, richiedono maggiori accertamenti, sono inviati per ulteriori esami mediante un metodo di tipizzazione molecolare iniziale a:

— Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Laboratoire de pathologie bovine, 31, avenue Tony Garnier, BP 7033, 69342, Lyon Cedex, Francia,

— Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito, oppure

— a un laboratorio designato dall'autorità competente che abbia partecipato con successo alle prove valutative organizzate dal Laboratorio comunitario di riferimento quanto all'uso di un metodo di tipizzazione molecolare.»;

e) al punto 3.2, lettera c), punto ii), il termine «scrapie» è sostituito dalla sigla «TSE»;

f) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. **Test rapidi**

Per eseguire i test diagnostici rapidi conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati i metodi seguenti ai fini dei test diagnostici rapidi per la sorveglianza della BSE nei bovini:

— test di immunocolorazione secondo la metodica Western blotting per l'individuazione del frammento PrP^{Res} resistente alla proteinasi K (test Prionics Check Western),

— test ELISA a chemiluminescenza comprendente una procedura di estrazione e una tecnica ELISA con utilizzo di un reagente chemiluminescente potenziato (test Enfer ed Enfer TSE kit, versione 2.0, preparazione automatizzata dei campioni),

— immunodosaggio su micropiastra per l'individuazione della PrP^{Sc} (Enfer TSE, versione 3),

— immunodosaggio a "sandwich" della PrP^{Res} mediante il kit di individuazione TeSeE SAP, previa denaturazione e concentrazione mediante il kit di purificazione TeSeE (test rapido Bio-Rad TeSeE),

— immunodosaggio su micropiastra (ELISA) per l'individuazione della PrP^{Res} resistente alla proteinasi K con anticorpi monoclonali (test Prionics-Check LIA),



- immunodosaggio che utilizza un polimero chimico per la cattura selettiva della PrP^{Sc} e un anticorpo monoclonale di rilevazione diretto contro le regioni conservate della molecola della PrP (kit per il test dell'antigene della BSE IDEXX HerdChek, EIA),
- immunodosaggio a flusso laterale che utilizza due anticorpi monoclonali differenti per individuare le frazioni della PrP resistenti alla proteinasi K (Prionics Check PrioSTRIP),
- immunodosaggio a due siti che utilizza due anticorpi monoclonali differenti diretti contro due epitopi presenti nella PrP^{Sc} bovina in uno stato altamente spiegato (kit per il test Roboscreen Beta Prion BSE EIA),
- ELISA a "sandwich" per l'individuazione della PrP^{Sc} resistente alla proteinasi K (Roche Applied Science PrionScreen).

Per eseguire i test diagnostici rapidi conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati i metodi seguenti ai fini dei test diagnostici rapidi per la sorveglianza della TSE negli ovini e nei caprini:

- immunodosaggio a "sandwich" della PrP^{Res} mediante il kit di individuazione TeSeE SAP, previa denaturazione e concentrazione mediante il kit di purificazione TeSeE (test rapido Bio-Rad TeSeE),
- immunodosaggio a "sandwich" della PrP^{Res} mediante il kit di individuazione TeSeE Sheep/Goat, previa denaturazione e concentrazione mediante il kit di purificazione TeSeE Sheep/Goat (test rapido Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat),
- test ELISA a chemiluminescenza comprendente una procedura di estrazione e una tecnica ELISA con utilizzo di un reagente chemiluminescente potenziato (Enfer TSE kit, versione 2.0),
- immunodosaggio su micropiastra per l'individuazione della PrP^{Sc} (Enfer TSE, versione 3),
- immunodosaggio che utilizza un polimero chimico per la cattura selettiva della PrP^{Sc} e un anticorpo monoclonale di rilevazione diretto contro le regioni conservate della molecola della PrP (kit per il test dell'antigene della BSE/della scrapie IDEXX HerdChek, EIA),
- test di immunocolorazione secondo la metodica Western blotting per l'individuazione del frammento PrP^{Res} resistente alla proteinasi K (test Prionics Check Western Small Ruminant),
- immunodosaggio a chemiluminescenza su micropiastra per l'individuazione della PrP^{Sc} resistente alla proteinasi K (Prionics Check LIA Small Ruminants).

Per tutti i test il campione di tessuto utilizzato deve essere conforme alle istruzioni d'uso del fabbricante.

Il produttore dei test diagnostici rapidi deve aver predisposto un sistema di assicurazione della qualità approvato dal laboratorio di riferimento comunitario e in grado di garantire la stabilità dei risultati dei test. Il produttore deve fornire i protocolli del test al laboratorio di riferimento comunitario.

I test diagnostici rapidi e i loro protocolli possono essere modificati solo previa comunicazione al laboratorio di riferimento comunitario e purché quest'ultimo concluda che la modifica non riduce la sensibilità, specificità o affidabilità del test. Tale conclusione deve essere comunicata alla Commissione e ai laboratori nazionali di riferimento.»



REGOLAMENTO (CE) N. 163/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2009

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

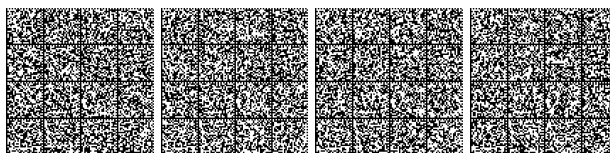
e queste hanno dimostrato che la capacità dei laboratori di individuare la presenza nei mangimi di piccole quantità di proteine derivate da mammiferi, utilizzando il metodo analitico descritto nella direttiva 2003/126/CE è soddisfacente.

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) L'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede il divieto di somministrazione ai ruminanti e agli altri animali di proteine derivate dagli animali. L'allegato IV di detto regolamento stabilisce le deroghe a tale proibizione.
- (3) La direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽²⁾ dispone che gli esami ufficiali effettuati nell'ambito di controlli ufficiali volti ad identificare e/o fornire una stima quantitativa dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali si svolgano in conformità con la direttiva suddetta.
- (4) A tale scopo il Laboratorio comunitario di riferimento per la rilevazione di proteine animali nei mangimi (CRA-W) ha effettuato le prove di valutazione dei laboratori nell'ambito del suo programma annuale di lavoro,

- (5) Il miglioramento della capacità dei laboratori ha portato alla detezione della presenza accidentale di spicole ossee, in particolare nei raccolti di tuberi e radici. Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽³⁾ fissa i provvedimenti da adottare in caso d'inosservanza, compresa la distruzione della partita.
- (6) Il punto A, lettera d), della parte II dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede una deroga ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del suddetto regolamento affinché la somministrazione agli animali di allevamento di tuberi e radici e di mangimi contenenti tuberi e radici anche in caso di detezione di spicole ossee sia autorizzata dagli Stati membri purché la valutazione del rischio sia favorevole.
- (7) È stato dimostrato che la contaminazione ambientale durante il raccolto dei componenti dei mangimi di origine vegetale da parte di spicole ossee non può essere evitata. Di conseguenza, la deroga di cui al punto A, lettera d), della parte II dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 riguardante il raccolto di tuberi e radici dovrebbe essere, a talune condizioni, estesa a tutti i componenti dei mangimi di origine vegetale.
- (8) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 999/2001.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.⁽³⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV, parte II, del regolamento del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto A, lettera d) è sostituito dal seguente:

- «d) gli Stati membri possono autorizzare la somministrazione agli animali di allevamento di tuberi e radici e di mangimi contenenti tuberi e radici anche in caso di detezione di quantitativi insignificanti di spicole ossee, purché la valuta-

zione del rischio sia favorevole. La valutazione del rischio tiene conto almeno dell'entità della contaminazione e della sua possibile fonte, nonché della destinazione finale della partita esaminata».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione



REGOLAMENTO (CE) N. 164/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2006 in merito alle prove di arrivo a destinazione delle esportazioni fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾ stabilisce altresì norme particolareggiate per le esportazioni fuori quota nel settore dello zucchero.
- (2) Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di frode e prevenire qualsivoglia abuso connesso con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di zucchero ovvero isoglucosio fuori quota, il regolamento (CE) n. 924/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2008/2009 ⁽³⁾, esclude alcune destinazioni vicine dall'elenco delle destinazioni ammissibili.
- (3) L'articolo 4 *quater* del regolamento (CE) n. 951/2006 contiene l'elenco dei documenti da presentare quali prove dell'arrivo a destinazione nel caso in cui talune destinazioni siano escluse dalle esportazioni fuori quota dello zucchero e/o dell'isoglucosio. Tuttavia, il suddetto articolo non permette di accettare né i documenti doganali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾, né un attestato di scarico che dovrebbero essere i documenti principali da esibire in quanto prove dell'importazione in un paese terzo. I documenti elencati all'articolo 4 *quater* del regolamento (CE) n. 951/2006 debbono essere accettati solo qualora gli esportatori non possano ottenere i documenti doganali standard di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

- (4) Le esportazioni di zucchero a scopi umanitari continuano ad essere un'attività commerciale di rilievo per alcuni esportatori comunitari di zucchero. Nel caso di tali esportazioni accade spesso che non sia possibile ottenere i documenti doganali standard e che sia difficile presentare i documenti di cui all'articolo 4 *quater* del regolamento (CE) n. 951/2006. Occorre quindi accettare un attestato di presa in consegna rilasciato da un'organizzazione internazionale o da un organismo a carattere umanitario riconosciuto quale prova di arrivo a destinazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 800/1999.
- (5) La comunicazione degli Stati membri relativa ai titoli di esportazione rilasciati, prevista dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 951/2006, deve includere anche i quantitativi di zucchero e/o isoglucosio di quota esportati senza restituzione.
- (6) Debbono essere attentamente monitorati i quantitativi di zucchero importati nell'ambito del regime del perfezionamento attivo. Pertanto, la comunicazione degli Stati membri sui quantitativi corrispondenti va effettuata mensilmente.
- (7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 951/2006.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 951/2006 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 4 *quater* è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4 *quater*

Prove di arrivo a destinazione

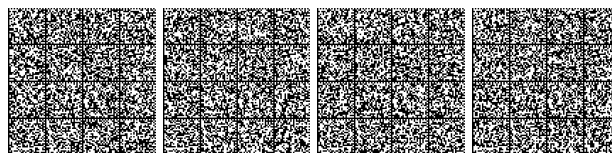
1. Quando alcune destinazioni non sono ammissibili per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio fuori quota, occorre fornire la prova del fatto che le formalità doganali per l'importazione in destinazioni ammissibili siano state espletate, mediante presentazione dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 252 del 20.9.2008, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.



2. Se l'esportatore non può ottenere i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo anche dopo aver adottato le misure del caso, i prodotti sono considerati importati in un paese terzo su presentazione dei seguenti tre documenti:

- a) copia del documento di trasporto;
- b) attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta a norma degli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l'attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
- c) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore aperto presso di essi, ovvero la prova del pagamento.

3. Nel caso di esportazioni di zucchero e/o isoglucosio fuori quota in quanto aiuto alimentare destinate ad un'organizzazione internazionale o ad un organismo internazionale, i prodotti si considerano importati in un paese terzo su presentazione di un attestato di presa in consegna rilasciato da un'organizzazione internazionale o da un organismo a

carattere umanitario riconosciuto dallo Stato membro di esportazione nel quale le merci costituiscono un aiuto alimentare.»;

2) all'articolo 17 si aggiunge il punto seguente:

«d) i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati ai sensi dell'articolo 7, suddivisi tra zucchero ed isoglucosio.»;

3) all'articolo 19, il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. I quantitativi di zucchero importati da paesi terzi ed esportati sotto forma di prodotti compensatori in regime di traffico di perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92; la notifica deve essere mensile; essa deve essere trasmessa non oltre la fine del secondo mese civile successivo al mese in questione.»

Articolo 2

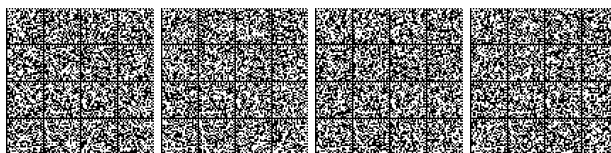
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1º ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione



REGOLAMENTO (CE) N. 165/2009 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2009.

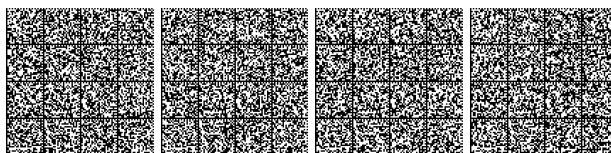
Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



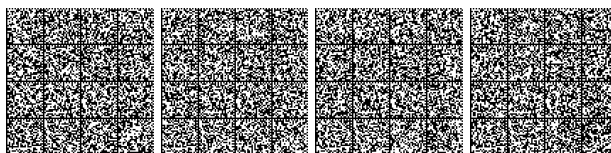
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	59,1
	SN	127,1
	TN	111,3
	TR	82,5
	ZZ	95,0
0707 00 05	MA	102,4
	MK	143,3
	TR	119,8
	ZZ	121,8
0709 90 70	MA	58,9
	TR	103,6
	ZZ	81,3
0709 90 80	EG	80,1
	ZZ	80,1
0805 10 20	EG	44,4
	IL	50,1
	MA	49,8
	TN	56,6
	TR	73,1
	ZZ	54,8
0805 20 10	IL	144,6
	MA	85,0
	TR	71,0
	ZZ	100,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	EG	79,0
	IL	107,0
	MA	134,0
	PK	51,7
	TR	64,1
	ZZ	87,2
0805 50 10	EG	52,8
	MA	53,1
	TR	49,2
	ZZ	51,7
0808 10 80	CA	89,6
	CN	76,7
	MK	25,7
	US	107,5
	ZZ	74,9
0808 20 50	AR	85,0
	CL	73,7
	CN	44,5
	US	109,3
	ZA	105,3
	ZZ	83,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 166/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2009

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1º marzo 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

- (2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1º marzo 2009, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1º marzo 2009, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore dal 1º marzo 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.



ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1° marzo 2009

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	22,76
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	19,45
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	19,45
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	22,76

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.



ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

13.2.2009-26.2.2009

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	192,81	110,81	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	228,04	218,04	198,04	123,28
Premio sul Golfo	52,88	15,77	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 14,56 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 15,11 EUR/t



REGOLAMENTO (CE) N. 167/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



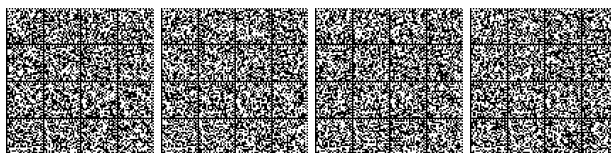
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	61,7
	SN	127,1
	TN	130,7
	TR	125,3
	ZZ	111,2
0707 00 05	MA	109,3
	MK	143,3
	TR	176,0
	ZZ	142,9
0709 90 70	MA	56,2
	TR	153,2
	ZZ	104,7
0709 90 80	EG	80,1
	ZZ	80,1
0805 10 20	EG	49,6
	IL	50,5
	MA	57,6
	TN	47,2
	TR	78,2
	ZZ	56,6
0805 50 10	EG	52,0
	MA	61,0
	TR	64,5
	ZZ	59,2
0808 10 80	AR	104,8
	CA	87,4
	CN	76,8
	MK	25,7
	NZ	95,4
	US	105,1
	ZZ	82,5
0808 20 50	AR	87,3
	CL	73,7
	CN	44,5
	US	106,6
	ZA	108,4
	ZZ	84,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/120/CE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ⁽²⁾, è stata modificata in modo sostanziale, a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Molti degli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti. Anche la Comunità ha approvato tale convenzione con la decisione 78/923/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.

(3) La direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti ⁽⁵⁾ stabilisce disposizioni comunitarie applicabili a tutti gli animali d'allevamento e concernenti le condizioni di stabulazione, i requisiti in materia di costruzione, isolamento, riscaldamento e ventilazione dei ricoveri, l'ispezione degli impianti e l'ispezione del bestiame. È quindi necessario che tali aspetti siano disciplinati nell'ambito della presente direttiva nei casi in cui debbano essere stabiliti requisiti più dettagliati.

(4) I suini sono compresi, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato I del trattato.

(5) L'allevamento dei suini costituisce parte integrante dell'agricoltura. Esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola.

(6) Le differenze suscettibili di comportare distorsioni nelle condizioni di concorrenza hanno un'incidenza sul corretto funzionamento dell'organizzazione del mercato comune dei suini e dei prodotti da essi derivati.

(7) È quindi indispensabile stabilire le norme minime comuni per la protezione dei suini d'allevamento e da ingrasso allo scopo di garantire un razionale sviluppo della produzione.

(8) I suini traggono beneficio da un ambiente che corrisponde alle loro esigenze in termini di possibilità di movimento e di comportamento esplorativo. Il loro benessere sembra essere pregiudicato da forti restrizioni di spazio.

(9) Qualora i suini siano tenuti in gruppo, per il loro benessere è opportuno adottare adeguate misure di protezione.

(10) Quando dispongono di libertà di movimento e si trovano in un ambiente complesso, le scrofe preferiscono avere interazioni sociali con gli altri suini. Dovrebbe essere pertanto vietato tenere le scrofe in uno stretto isolamento continuo.

(11) Il mozzamento della coda e la troncatura o la levigatura dei denti possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato. La castrazione provoca spesso un dolore prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche sono quindi nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza. Occorre pertanto introdurre norme che garantiscano pratiche migliori.

(12) Si dovrebbe garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere, inclusa la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale.

(13) Occorre che i servizi ufficiali, i produttori, i consumatori ed altri operatori siano tenuti al corrente degli sviluppi in questo settore. La Commissione dovrebbe pertanto, sulla base di un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, proseguire attivamente le ricerche scientifiche sul o sui migliori sistemi di allevamento che permettano di garantire il benessere dei suini. È pertanto opportuno prevedere un periodo provvisorio allo scopo di permettere alla Commissione di svolgere tale compito nel migliore dei modi.

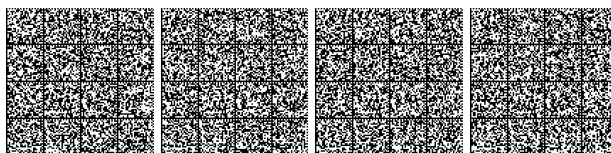
⁽¹⁾ GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

⁽³⁾ Vedi allegato II, parte A.

⁽⁴⁾ GU L 323 del 17.11.1978, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.



- (14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (15) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto interno indicati nell'allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- 1) «suino»: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso;
- 2) «verro»: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;
- 3) «scrofetta»: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;
- 4) «scrofa»: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;
- 5) «scrofa in allattamento»: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;
- 6) «scrofa asciutta e gravida»: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;
- 7) «lattonzolo»: un suino dalla nascita allo svezzamento;
- 8) «suinetto»: un suino dallo svezzamento all'età di dieci settimane;
- 9) «suino all'ingrasso»: un suino dall'età di dieci settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;
- 10) «autorità competente»: l'autorità competente ai sensi del punto 6 dell'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le aziende si conformino ai seguenti requisiti:

- a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno

Peso vivo (kg)	m ²
Fino a 10	0,15
Oltre 10 fino a 20	0,20
Oltre 20 fino a 30	0,30
Oltre 30 fino a 50	0,40
Oltre 50 fino a 85	0,55
Oltre 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

- b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m² e 2,25 m². Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di quaranta o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le pavimentazioni siano conformi ai seguenti requisiti:

- a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al paragrafo 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m² per scrofetta e ad almeno 1,3 m² per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 % alle aperture di scarico;

- b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:

i) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

— 11 mm per i lattonzoli,

— 14 mm per i suinetti,

— 18 mm per i suini all'ingrasso,

— 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;



ii) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
- 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

3. Gli Stati membri provvedono affinché sia proibita la costruzione o la conversione di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di sei animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di dieci scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui al primo comma a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, le scrofe e le scrofette abbiano accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le scrofe e le scrofette allevate in gruppo siano alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide ricevano mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

8. Gli Stati membri provvedono affinché i suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti siano temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), al paragrafo 2, al paragrafo 4, al paragrafo 5 e all'ultima frase del paragrafo 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1° gennaio 2003. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende.

Le disposizioni di cui al primo comma del paragrafo 4 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Articolo 4

Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni relative all'allevamento di suini siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I.

Articolo 5

Le prescrizioni contenute nell'allegato I possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per tener conto dei progressi scientifici.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini garantisca che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I;
- b) siano organizzati appositi corsi di formazione, incentrati in particolare sul benessere degli animali.

Articolo 7

1. Di preferenza prima del 1° gennaio 2005, ed in ogni caso entro il 1° luglio 2005, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base a un parere dell'Autorità europea della sicurezza alimentare. La relazione è elaborata tenendo conto delle conseguenze socioeconomiche, delle conseguenze sanitarie, degli effetti ambientali e delle differenti condizioni climatiche. Essa prende anche in considerazione lo stato delle tecniche e dei sistemi di produzione suina e di lavorazione delle carni che consentirebbero di ridurre il ricorso alla castrazione chirurgica. La relazione è corredata, se necessario, di opportune proposte legislative sugli effetti della regolamentazione delle differenti superfici disponibili e tipi di pavimento per quanto riguarda il benessere dei suinetti e dei suini all'ingrasso.

2. Entro il 1° gennaio 2008 al più tardi la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere dell'Autorità europea della sicurezza alimentare.

La relazione esamina in particolare i seguenti aspetti:

- a) effetti della densità, tra cui la dimensione del gruppo e i metodi di raggruppamento degli animali, in diversi sistemi di allevamento sul benessere dei suini, compresa la loro salute;
- b) impatto della progettazione della stabulazione e dei vari tipi di pavimento sul benessere dei suini, compresa la loro salute, tenuto conto delle differenti condizioni climatiche;



- c) fattori di rischio connessi con la morsicatura della coda e raccomandazioni per ridurre la necessità del taglio della coda;
- d) ulteriori sviluppi dei sistemi di stabulazione in gruppo per le scrofe gravide, tenuto conto degli aspetti patologici, zootecnici, fisiologici ed etologici dei vari sistemi, delle pertinenti ripercussioni sulla salute e l'ambiente nonché delle differenti condizioni climatiche;
- e) determinazione dello spazio necessario, compresa l'area adibita alla fecondazione, ai verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri individuali;
- f) ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le scrofe partorienti hanno una libertà di movimento che soddisfa le loro esigenze senza compromettere la sopravvivenza dei lattonzoli;
- g) atteggiamento e scelte dei consumatori nei confronti delle carni suine in caso di vari livelli di miglioramento del benessere degli animali;
- h) implicazioni socioeconomiche dei vari sistemi di allevamento dei suini e loro effetti sui partner economici della Comunità.

Se necessario, tale relazione sarà corredata delle opportune proposte legislative.

Articolo 8

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate ispezioni sotto la responsabilità della competente autorità, per accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Queste ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento in ciascuno Stato membro.

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, elabora un codice contenente le regole da seguire nelle ispezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e, per la prima volta, prima del 30 aprile 1996, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero delle ispezioni effettuate rispetto al numero degli impianti situati nel loro territorio.

Articolo 9

Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da un paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di tale paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

Articolo 10

Esperti veterinari della Commissione possono, nella misura in cui lo esiga l'applicazione uniforme della presente direttiva, effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti. In tale occasione i controllori osservano particolari misure di igiene onde escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei loro compiti. La Commissione comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente dello Stato membro interessato.

L'autorità competente dello Stato membro interessato prende le misure necessarie per tener conto dei risultati di questo controllo.

Per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi, si applicano le disposizioni del capitolo III della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾.

Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽²⁾, di seguito «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.



Articolo 12

Gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle regole generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

Articolo 13

La direttiva 91/630/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER



ALLEGATO I

CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato della direttiva 98/58/CE, si applicano i seguenti requisiti.

1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.
2. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.
3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
 - avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
 - riposare e alzarsi con movimenti normali,
 - vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.
4. Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 5, i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute.
5. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.
6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.
7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.
8. Tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea sono vietate, con le seguenti eccezioni:
 - una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
 - il mozzamento di una parte della coda,
 - la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
 - l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 6, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.



CAPITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIE CATEGORIE DI SUINI

A. Verri

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m².

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. Scrofe e scrofette

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. Lattonzoli

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.

I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. Suinetti e suini all'ingrasso

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.



ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 13)

Direttiva 91/630/CEE del Consiglio
(GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33)

Direttiva 2001/88/CE del Consiglio
(GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 1)

Direttiva 2001/93/CE della Commissione
(GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 36)

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio
(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

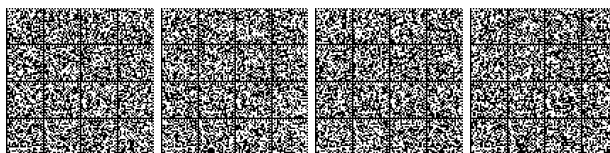
Unicamente il punto 26 dell'allegato III

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 13)

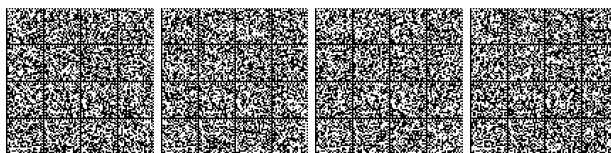
Direttive	Termine di attuazione
91/630/CEE	1° gennaio 1994
2001/88/CE	1° gennaio 2003
2001/93/CE	1° gennaio 2003



ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 91/630/CEE	Presente direttiva
Articoli 1 e 2	Articoli 1 e 2
Articolo 3, alinea	—
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 4, primo comma
Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 3, paragrafo 7
Articolo 3, paragrafo 8	Articolo 3, paragrafo 8
Articolo 3, paragrafo 9	Articolo 3, paragrafo 9
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 4
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 4, paragrafo 2	—
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 5 bis, alinea	Articolo 6, alinea
Articolo 5 bis, punto 1	Articolo 6, lettera a)
Articolo 5 bis, punto 2	Articolo 6, lettera b)
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11, paragrafo 1	—
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 12
—	Articolo 13
—	Articolo 14
Articolo 12	Articolo 15
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III



DIRETTIVA 2009/10/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2009

recante modifica della direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

per adattare la definizione e i criteri di purezza stabiliti per tale additivo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽²⁾, fissa i criteri di purezza applicabili agli additivi di cui alla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽³⁾.

(2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha concluso nel suo parere del 20 ottobre 2006 ⁽⁴⁾ che la nisina ottenuta per mezzo di un processo di produzione modificato che utilizza una coltura di zucchero è equivalente, dal punto di vista della tutela della salute, a quella prodotta col processo originale che utilizza una coltura di latte. In base a questo parere, le attuali specifiche della voce E 234 «Nisina» devono essere modificate

(3) La formaldeide è impiegata come conservante nella produzione di acido alginico, Sali di alginato ed esteri di acido alginico. È stato indicato che residui di formaldeide, fino a 50 mg/kg, possono essere presenti negli additivi gelificanti finali. Su richiesta della Commissione, l'AESA ha valutato la sicurezza dell'impiego della formaldeide come conservante nella produzione e nella preparazione degli additivi alimentari ⁽⁵⁾. Nel suo parere adottato il 30 novembre 2006 l'AESA ha concluso che l'esposizione stimata ad additivi gelificanti contenenti residui di formaldeide a livelli di 50 mg/kg di additivo non costituisce motivo di preoccupazione per la sicurezza. Pertanto, gli attuali criteri di purezza per l'acido alginico (E 400), l'alginato di sodio (E 401), l'alginato di potassio (E 402), l'alginato di ammonio (E 403), l'alginato di calcio (E 404) e l'alginato di propano-1,2-diolo (E 405) devono essere modificati in modo da fissare a 50 mg/kg il livello massimo di formaldeide.

(4) La formaldeide non è attualmente impiegata nella trasformazione di alghe per la produzione di carragenina (E 407) e alga *eucheuma* trasformata (E 407a). Tuttavia, può essere naturalmente presente in alghe marine e di conseguenza essere presente come impurezza nel prodotto finito. È perciò opportuno fissare un livello massimo di presenza accidentale di questa sostanza in tali additivi alimentari.

(5) L'impiego della gomma di guar come additivo alimentare è autorizzato dalla direttiva 95/2/CE. In particolare, la gomma di guar è utilizzata come addensante, emulsionante e stabilizzante. Alla Commissione è stata presentata una richiesta per l'impiego come additivo alimentare della gomma di guar parzialmente depolimerizzata, prodotta dalla gomma di guar naturale mediante uno dei seguenti tre processi di produzione: trattamento termico, idrolisi

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ http://www.efsa.europa.eu/en/science/afc/afc_opinions/ej314b_nisin.html

⁽⁵⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti (AFC) in merito all'impiego della formaldeide come conservante nella produzione e nella preparazione degli additivi alimentari; Numero domanda: EFSA Q-2005-032. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620766610.htm



acida e ossidazione alcalina. L'AESA ha valutato la sicurezza dell'uso di questo additivo e, nel suo parere adottato il 4 luglio 2007 ⁽¹⁾, ha ritenuto la gomma di guar parzialmente depolimerizzata molto simile alla gomma di guar naturale nella composizione del prodotto finale. Ha inoltre concluso che la gomma di guar parzialmente depolimerizzata utilizzata come addensante, emulsionante o stabilizzante non desta preoccupazione per la sicurezza. Nel suo parere, tuttavia, l'AESA ha raccomandato che le specifiche per la gomma di guar (E 412) siano modificate per tener conto degli aumentati livelli dei sali e della possibile presenza di sottoprodotti indesiderati che potrebbero risultare dal processo di produzione. In base alle raccomandazioni dell'AESA, le specifiche della gomma di guar devono essere modificate.

- (6) È necessario adottare specifiche per il carbonato di magnesio E 504 (i) autorizzato come additivo alimentare dalla direttiva 95/2/CE.
- (7) Dai dati forniti dall'Associazione europea della calce risulta che la fabbricazione di prodotti a base di calce a partire dalle materie prime disponibili non permette di rispettare gli attuali criteri di purezza fissati per l'idrossido di calcio (E 526) e l'ossido di calcio (E 529) per quanto riguarda il livello di magnesio e di sali alcalini. Tenuto conto del fatto che i sali di magnesio non presentano motivi di preoccupazione per la sicurezza e delle specifiche stabilite nel Codex Alimentarius elaborato dal comitato congiunto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA), è opportuno modificare i livelli di sali di magnesio e di sali alcalini per l'idrossido di calcio (E 526) e l'ossido di calcio (E 529) portandoli ai valori più bassi raggiungibili, che restano inferiori o eguali ai livelli fissati dal JECFA.
- (8) È inoltre necessario tener conto delle specifiche stabilite nel Codex Alimentarius elaborato dal JECFA per quanto riguarda il livello del piombo per l'idrossido di calcio (E 526) e l'ossido di calcio (E 529). Tuttavia, dato il tenore di piombo naturalmente elevato della materia prima (carbonato di calcio) estratta in alcuni Stati membri e da cui sono ottenuti tali additivi, risulta difficile allineare il livello del tenore di piombo di questi additivi alimentari al limite superiore fissato per il piombo dal JECFA. Pertanto, occorre ridurre l'attuale tenore di piombo portandolo al livello più basso raggiungibile.
- (9) La cera d'api (E 901) è autorizzata come additivo alimentare dalla direttiva 95/2/CE. L'AESA, nel suo parere adottato il 27 novembre 2007 ⁽²⁾, ha confermato la sicurezza

dell'uso di questo additivo alimentare. Tuttavia, ha indicato che i valori fissati per il piombo devono essere i più bassi possibili. Tenendo conto delle specifiche rivedute per la cera d'api stabilite dal Codex Alimentarius elaborato dal JECFA, è opportuno modificare gli attuali criteri di purezza per la cera d'api (E 901) abbassando il tenore massimo autorizzato di piombo.

- (10) Le cere altamente raffinate derivate da idrocarburi sintetici (cere sintetiche) e da materie prime a base di petrolio sono state valutate congiuntamente dal comitato scientifico per l'alimentazione umana ⁽³⁾ e un parere sugli idrocarburi minerali e sintetici è stato emesso il 22 settembre 1995. Questo comitato ha ritenuto che vi fossero dati sufficienti per stabilire una dose giornaliera accettabile globale per le cere di entrambi i tipi, ossia derivate da materie prime a base di petrolio o da idrocarburi sintetici. Quando sono stati stabiliti i criteri di purezza per la cera microcristallina (E 905), le cere ottenute da idrocarburi sintetici sono state omesse e non sono state incluse nelle specifiche. La Commissione ritiene perciò necessario modificare i criteri di purezza per la cera microcristallina (E 905) per comprendervi anche le cere derivate da idrocarburi sintetici.
- (11) Il difenile (E 230) e il tiabendazolo (E 233) non sono più autorizzati come additivi alimentari nella legislazione comunitaria. Queste sostanze sono state soppresse rispettivamente dalla direttiva 2003/114/CE e dalla direttiva 98/72/CE. L'allegato I della direttiva 2008/84/CE deve quindi essere aggiornato di conseguenza e le specifiche relative alle sostanze E 230 ed E 233 ritirate.
- (12) È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi per gli additivi stabilite dal Codex Alimentarius elaborato dal JECFA. In particolare, se del caso, i criteri di purezza specifici devono essere adattati per tener conto dei limiti per i singoli metalli pesanti interessati.
- (13) La direttiva 2008/84/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (14) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2008/84/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_37.pdf

⁽¹⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti (AFC) su una richiesta della Commissione relativa a una domanda sull'impiego della gomma di guar parzialmente depolimerizzata come additivo alimentare; Numero domanda: EFSA-Q-2006-122.

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178638739757.htm

⁽²⁾ Cera d'api (E 901) quale agente di rivestimento ed eccipiente per aromatizzanti; Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti (AFC); Numero domanda: EFSA-Q-2006-021.

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178672652158.htm



Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 febbraio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILOU

Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2008/84/CE è modificato come segue.

1. Il testo relativo alla voce E 234 Nisina è sostituito dal seguente:

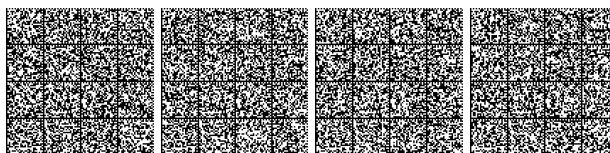
«E 234 NISINA

Definizione	La nisina è costituita da parecchi polipeptidi strettamente correlati prodotti durante la fermentazione di una coltura di latte o di zucchero ad opera di alcuni ceppi naturali di <i>Lactococcus lactis subsp.lactis</i>
Einecs	215-807-5
Formula chimica	$C_{143}H_{230}N_{42}O_{37}S_7$
Peso molecolare	3 354,12
Tenore	Il concentrato di nisina contiene non meno di 900 unità per mg in una miscela di proteine o solidi fermentati del latte scremato contenente almeno il 50 % di cloruro di sodio
Descrizione	Polvere bianca
Purezza	
Perdita all'essiccazione	non più del 3,0 % alla essiccazione fino a peso costante da 102 °C a 103 °C
Arsenico	Non oltre 1 mg/kg
Piombo	Non oltre 1mg/kg
Mercurio	Non oltre 1 mg/kg»

2. Il testo relativo alla voce E 400 Acido alginico è sostituito dal seguente:

«E 400 ACIDO ALGINICO

Definizione	Glicuronoglicano lineare costituito essenzialmente da unità degli acidi D-mannuronico, legato in posizione β -(1-4) e L-guluronico, legato in posizione α -(1-4) sotto forma piranosica. Idrato di carbonio colloidale idrofilo proveniente da ceppi naturali di diverse specie di alghe marine brune, estratto con alcali diluito (<i>Phaeophyceae</i>)
Einecs	232-680-1
Formula chimica	$(C_6H_8O_6)_n$
Peso molecolare	10 000-600 000 (valore medio tipico)
Tenore	L'acido alginico libera, su base anidra, non meno del 20 % e non più del 23 % di anidride carbonica (CO ₂), corrispondente a non meno del 91 % e a non più del 104,5 % di acido alginico $(C_6H_8O_6)_n$ (calcolato con peso equivalente 200)
Descrizione	L'acido alginico si presenta in forma fibrosa, granulare e in polvere, è praticamente inodore e di colore da bianco a bruno giallastro



Identificazione

A. Solubilità		Insolubile in acqua e nei solventi organici, lentamente solubile in soluzioni di carbonato di sodio, idrossido di sodio e fosfato trisodico
B. Test di precipitazione con cloruro di calcio	con	Ad una soluzione allo 0,5 % del campione in soluzione 1 M di idrossido di sodio aggiungere un quinto del suo volume di una soluzione al 2,5 % di cloruro di calcio. Si forma un precipitato voluminoso e gelatinoso. Questo test separa l'acido alginico da gomma d'acacia, carbossimetilcellulosa di sodio, amido carbossimetilico, carragenina, gelatina, gomma ghatti, gomma di karaya, farina di semi di carrube, metilcellulosa e gomma adragante
C. Test di precipitazione con solfato d'ammonio	con	Ad una soluzione allo 0,5 % del campione in soluzione 1 M di idrossido di sodio aggiungere la metà del suo volume di una soluzione satura di solfato d'ammonio. Non si forma alcun precipitato. Questo test separa l'acido alginico da agar-agar, carbossimetilcellulosa di sodio, carragenina, pectina deesterificata, gelatina, farina di semi di carrube, metilcellulosa e amido
D. Reazione cromatica		Dissolvere il più completamente possibile 0,01 g del campione agitando con 0,15 ml di idrossido di sodio 0,1 N e aggiungere 1 ml di soluzione acidificata di solfato ferrico. Entro 5 minuti si manifesta un colore rosso ciliegia che si trasforma successivamente in rosso porpora

Purezza

pH della sospensione al 3 %	tra 2,0 e 3,5
Perdita per essiccamento	non più del 15 % (105 °C, 4 h)
Ceneri solfatate	non più dell'8 % su base anidra
Sostanze insolubili in idrossido di sodio (soluzione 1 M)	non più del 2 % su base anidra
Formaldeide	non più di 50 mg/kg
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 5 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Conteggio totale su piastra	non più di 5 000 colonie per grammo
Lieviti e muffe	non più di 500 colonie per grammo
<i>E. coli</i>	assente in 5 grammi
<i>Salmonella</i> spp.	assente in 10 grammi»

3. Il testo relativo alla voce E 401 Alginato di sodio è sostituito dal seguente:

«E 401 ALGINATO DI SODIO**Definizione**

Denominazione chimica	Sale sodico dell'acido alginico
Formula chimica	$(C_6H_7NaO_6)_n$
Peso molecolare	10 000-600 000 (valore medio tipico)



Tenore	L'alginato di sodio libera, su base anidra, non meno del 18 % e non più del 21 % di anidride carbonica, corrispondente a non meno del 90,8 % e a non oltre il 106,0 % di alginato di sodio (calcolato con peso equivalente 222)
Descrizione	Polvere fibrosa o granulare praticamente inodore, di colore da bianco a giallastro
Identificazione	
Prova positiva per sodio e acido alginico	
Purezza	
Perdita per essiccamento	non più del 15 % (105 °C, 4 h)
Sostanze insolubili in acqua	non più del 2 % su base anidra
Formaldeide	non più di 50 mg/kg
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 5 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Conteggio totale su piastra	non più di 5 000 colonie per grammo
Lieviti e muffe	non più di 500 colonie per grammo
<i>E. coli</i>	assente in 5 grammi
<i>Salmonella</i> spp.	assente in 10 grammi»

4. Il testo relativo alla voce E 402 Alginato di potassio è sostituito dal seguente:

«E 402 ALGINATO DI POTASSIO

Definizione	
Denominazione chimica	Sale potassico dell'acido alginico
Formula chimica	$(C_6H_7KO_6)_n$
Peso molecolare	10 000-600 000 (valore medio tipico)
Tenore	L'alginato di potassio libera, su base anidra, non meno del 16,5 % e non più del 19,5 % di anidride carbonica, corrispondente a non meno dell'89,2 % e a non oltre il 105,5 % di alginato di potassio (calcolato con peso equivalente 238)
Descrizione	Polvere fibrosa o granulare praticamente inodore, di colore da bianco a giallastro
Identificazione	
Prova positiva per potassio e per acido alginico	



Purezza

Perdita per essiccamento	non più del 15 % (105 °C, 4 h)
Sostanze insolubili in acqua	non più del 2 % su base anidra
Formaldeide	non più di 50 mg/kg
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 3 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Conteggio totale su piastra	non più di 5 000 colonie per grammo
Lieviti e muffe	non più di 500 colonie per grammo
<i>E. coli</i>	assente in 5 grammi
<i>Salmonella</i> spp.	assente in 10 grammi»

5. Il testo relativo alla voce E 403 Alginato di ammonio è sostituito dal seguente:

«E 403 ALGINATO DI AMMONIO**Definizione**

Denominazione chimica	Sale di ammonio dell'acido alginico
Formula chimica	$(C_6H_{11}NO_6)_n$
Peso molecolare	10 000-600 000 (valore medio tipico)
Tenore	L'alginato di ammonio libera, su base anidra, non meno del 18 % e non più del 21 % di anidride carbonica, corrispondente a non meno dell'88,7 % e a non oltre il 103,6 % di alginato di ammonio (calcolato con peso equivalente 217)
Descrizione	Polvere fibrosa o granulare di colore da bianco a giallastro

Identificazione

Prova positiva per ammonio e per acido alginico

Purezza

Perdita per essiccamento	non più del 15 % (105 °C, 4 h)
Ceneri solfatate	non più del 7 % rispetto al peso secco
Sostanze insolubili in acqua	non più del 2 % su base anidra
Formaldeide	non più di 50 mg/kg



Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 5 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Conteggio totale su piastra	non più di 5 000 colonie per grammo
Lieviti e muffe	non più di 500 colonie per grammo
<i>E. coli</i>	assente in 5 grammi
<i>Salmonella</i> spp.	assente in 10 grammi»

6. Il testo relativo alla voce E 404 Alginato di calcio è sostituito dal seguente:

«E 404 ALGINATO DI CALCIO

Sinonimi	Sale di calcio dell'alginato
Definizione	
Denominazione chimica	Sale di calcio dell'acido alginico
Formula chimica	$(C_6H_7Ca_{1/2}O_6)_n$
Peso molecolare	10 000-600 000 (valore medio tipico)
Tenore	L'alginato di calcio libera, su base anidra, non meno del 18 % e non più del 21 % di anidride carbonica, corrispondente a non meno dell'89,6 % e a non oltre il 104,5 % di alginato di calcio (calcolato con peso equivalente 219)
Descrizione	Polvere fibrosa o granulare praticamente inodore, di colore da bianco a giallastro
Identificazione	
Prova positiva per calcio e per acido alginico	
Purezza	
Perdita per essiccamento	non più del 15,0 % (105 °C, 4 h)
Formaldeide	non più di 50 mg/kg
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 5 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Conteggio totale su piastra	non più di 5 000 colonie per grammo

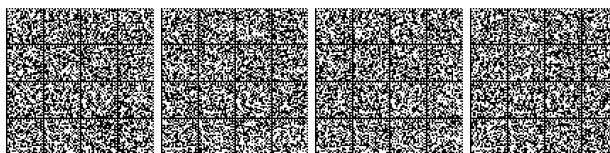


Lieviti e muffe	non più di 500 colonie per grammo
<i>E. coli</i>	assente in 5 grammi
<i>Salmonella</i> spp.	assente in 10 grammi»

7. Il testo relativo alla voce E 405 Alginato di propan-1,2-diolo è sostituito dal seguente:

«E 405 ALGINATO DI PROPAN-1,2-DIOLO

Sinonimi	Alginato di idrossipropile Esteri del propan-1,2-diolo con l'acido alginico Alginato di glicole propilenico
Definizione	
Denominazione chimica	Esteri del propan-1,2-diolo con l'acido alginico. La sua composizione varia a seconda del grado di esterificazione e delle percentuali di gruppi carbossilici liberi e neutralizzati nella molecola
Formula chimica	$(C_9H_{14}O_7)_n$ (esterificato)
Peso molecolare	10 000-600 000 (valore medio tipico)
Tenore	L'alginato di propan-1,2-diolo libera, su base anidra, non meno del 16 % e non più del 20 % di anidride carbonica (CO ₂)
Descrizione	Polvere fibrosa o granulare praticamente inodore, di colore da bianco a bruno giallastro
Identificazione	
Prova positiva per 1,2-propandiolo e per acido alginico, dopo idrolisi	
Purezza	
Perdita per essiccamento	non più del 20 % (105 °C, 4 h)
Tenore totale di propan-1,2-diolo	non meno del 15 % e non più del 45 %
Tenore di propan-1,2-diolo libero	non più del 15 %
Sostanze insolubili in acqua	non più del 2 % su base anidra
Formaldeide	non più di 50 mg/kg
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 5 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Conteggio totale su piastra	non più di 5 000 colonie per grammo
Lieviti e muffe	non più di 500 colonie per grammo



<i>E. coli</i>	assente in 5 grammi
<i>Salmonella</i> spp.	assente in 10 grammi»

8. Il testo relativo alla voce E 407 Carragenina è sostituito dal seguente:

«E 407 CARRAGENINA

Sinonimi

I prodotti commerciali sono venduti sotto varie denominazioni, come a esempio:

Musco d'Irlanda

Eucheuman (da *Eucheuma* spp.)

Iridophycan (da *Iridaea* spp.)

Hypnean (da *Hypnea* spp.)

Furcellaria o agar di Danimarca (da *Furcellaria fastigiata*)

Carragenina (da *Chondrus* e *Gigartina* spp.)

Definizione

La carragenina è ottenuta per estrazione acquosa a partire da alghe delle famiglie delle *Gigartinaceae*, *Solieriaceae*, *Hypneaceae* e *Furcellariaceae*, appartenenti alla classe delle *Rhodophyceae* (alghe rosse). I soli precipitanti organici autorizzati sono il metanolo, l'etanolo e il propan-2-olo. La carragenina è costituita essenzialmente di sali di potassio, di sodio, di magnesio e di calcio di esteri solforici dei polisaccaridi che, per idrolisi, danno galattosio e 3,6-anidrogallattosio. La carragenina non deve essere idrolizzata o altrimenti degradata chimicamente. La formaldeide può essere presente come impurezza accidentale fino a un livello massimo di 5 mg/kg.

Einecs

232-524-2

Descrizione

Polvere di colore da giallastro ad incolore, di consistenza da grossolana a fine, e praticamente priva di odore

Identificazione

Prove positive per galattosio, per anidrogallattosio e per solfato

Purezza

Tenore di metanolo, etanolo e propan-2-olo

non più dello 0,1 %, singolarmente o in combinazione

Viscosità a 75 °C di una soluzione all'1,5 %

non meno di 5 mPa.s

Perdita per essiccamento

non più del 12 % (105 °C, 4 h)

Solfato

non meno del 15 % e non più del 40 % su base anidra (espresso in SO₄)

Ceneri

non meno del 15 % e non più del 40 % su base anidra determinato a 550 °C



Ceneri insolubili in soluzione acida	non più dell'1 % su base anidra (insolubili in acido cloridrico al 10 %)
Sostanze insolubili in soluzione acida	non più del 2 % su base anidra (insolubili in acido solforico all'1 % v/v)
Carragenina a basso peso molecolare (proporzione di cui il peso molecolare è inferiore a 50 kDa)	non più del 5 %
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 5 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 2 mg/kg
Conteggio totale su piastra	non più di 5 000 colonie per grammo
Lieviti e muffe	non più di 300 colonie per grammo
<i>E. coli</i>	assente in 5 grammi
<i>Salmonella</i> spp.	assente in 10 grammi»

9. Il testo relativo alla voce E 407a Alga eucheuma trasformata è sostituito dal seguente:

«E 407a ALGA EUCHEUMA TRASFORMATA

Sinonimi	PES (acronimo di processed eucheuma seaweed)
Definizione	L'alga eucheuma trasformata si ottiene per trattamento acquoso alcalino (KOH) dei ceppi naturali delle alghe <i>Eucheuma cottonii</i> e <i>Eucheuma spinosum</i> , della classe delle <i>Rhodophyceae</i> (alghe rosse), per eliminare le impurità e mediante lavaggio con acqua fresca ed essiccamento per ottenere il prodotto. Un'ulteriore depurazione si ottiene mediante lavaggio con metanolo, etanolo o propan-2-olo ed essiccamento. Il prodotto consiste essenzialmente in sali di potassio degli esteri solforici dei polisaccaridi che, per idrolisi, danno galattosio e 3,6-anidrogallattosio. I sali di sodio, calcio e magnesio degli esteri solforici dei polisaccaridi sono presenti in quantità inferiori. Nel prodotto è inoltre presente fino al 15 % di alga cellulosa. La carragenina nell'alga eucheuma trasformata non deve essere idrolizzata o altrimenti degradata chimicamente. La formaldeide può essere presente come impurezza accidentale fino a un livello massimo di 5 mg/kg
Descrizione	Polvere di colore da marrone chiaro a giallastro, di consistenza da grossolana a fine, praticamente inodore
Identificazione	
A. Prova positiva per galattosio, anidrogallattosio e solfato	
B. Solubilità	Forma soluzioni torbide e viscosi in acqua. Insolubile in etanolo
Purezza	
Tenore di metanolo, etanolo e propan-2-olo	non più di 0,1 %, singolarmente o in combinazione
Viscosità a 75 °C di una soluzione all'1,5 %	non meno di 5 mPa.s



Perdita per essiccamento	non più del 12 % (105 °C, 4 h)
Solfato	non meno del 15 % e non più del 40 % su base anidra (come SO ₄)
Ceneri	non meno del 15 % e non più del 40 % determinato su base anidra a 550 °C
Ceneri insolubili in soluzione acida	non più dell'1 % su base anidra (insolubili in acido cloridrico al 10 %)
Sostanze insolubili in soluzione acida	non meno dell'8 % e non più del 15 % su base anidra (insolubili in acido solforico all'1 % v/v)
Carragenina a basso peso molecolare (proporzione di cui il peso molecolare è inferiore a 50 kDa)	non più del 5 %
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 5 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 2 mg/kg
Conteggio totale su piastra	non più di 5 000 colonie per grammo
Lieviti e muffe	non più di 300 colonie per grammo
<i>E. coli</i>	assente in 5 grammi
<i>Salmonella</i> spp.	assente in 10 grammi»

10. Il testo relativo alla voce E 412 Farina di semi di guar è sostituito dal seguente:

«E 412 FARINA DI SEMI DI GUAR

Sinonimi	Gomma cyamopsis Farina di guar
Definizione	La farina di semi di guar è costituita dall'endosperma macinato dei semi di ceppi naturali della pianta del guar, <i>Cyamopsis tetragonolobus</i> L. Taub. (famiglia delle <i>Leguminosae</i>). Essa è costituita essenzialmente da un polisaccaride idrocolloidale ad alto peso molecolare, composto principalmente da unità del galattopiranosio e del mannopiranosio collegate attraverso legami glucosidi, che può essere chimicamente descritto come un galattomannano. La gomma può essere parzialmente idrolizzata mediante trattamento termico, idrolisi acida o ossidazione alcalina per modificarne la viscosità
Einecs	232-536-0
Peso molecolare	È costituita essenzialmente da un polisaccaride idrocolloidale ad alto peso molecolare (50 000-8 000 000)
Tenore	Tenore di galattomannani: non meno del 75 %
Descrizione	Polvere praticamente inodore, di colore da bianco a bianco-giallastro
Identificazione	
A. Prove positive per galattosio e mannosio	
B. Solubilità	Solubile in acqua fredda



Purezza	
Perdita per essiccamento	non più del 15 % (105 °C, 5 h)
Ceneri	non più del 5,5 % determinato a 800 °C
Sostanze insolubili in soluzione acida	non più del 7 %
Proteine (N × 6,25)	non più del 10 %
Amido	non rilevabile con il seguente metodo: ad una soluzione 1 a 10 del campione aggiungere alcune gocce di una soluzione di iodio. Non si deve formare alcuna colorazione blu non rilevabile con il seguente metodo: ad una soluzione 1 a 10 del campione aggiungere alcune gocce di una soluzione di iodio. Non si deve formare alcuna colorazione blu
Perossidi organici	non più di 0,7 meq di ossigeno attivo/kg di campione
Furfurale	non più di 1 mg/kg
Piombo	non più di 2 mg/kg
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg»

11. Dopo la voce E 503 (ii), è aggiunto il seguente testo relativo alla voce E 504 (i):

«E 504 (i) **CARBONATO DI MAGNESIO**

Sinonimi	Idromagnesite
Definizione	Il carbonato di magnesio è un carbonato basico di magnesio idrato o monoidrato o una miscela dei due
Denominazione chimica	Carbonato di magnesio
Formula chimica	$\text{MgCO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$
Einecs	208-915-9
Tenore	Non meno del 24 % e non più del 26,4 % di Mg
Descrizione	Massa bianca leggera friabile o polvere bianca voluminosa, inodore
Identificazione	
A. Solubilità	Praticamente insolubile in acqua e in etanolo
B. Prove positive per magnesio e carbonato	
Purezza	
Sostanze insolubili in soluzione acida	non più dello 0,05 %
Sostanze solubili in acqua	non più dell'1 %
Caleio	non più dello 0,4 %



Arsenico	non più di 4 mg/kg
Piombo	non più di 2 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg»

12. Il testo relativo alla voce E 526 Idrossido di calcio è sostituito dal seguente:

«E 526 IDROSSIDO DI CALCIO

Sinonimi	Calce spenta
Definizione	
Denominazione chimica	Idrossido di calcio
Einecs	215-137-3
Formula chimica	Ca(OH) ₂
Peso molecolare	74,09
Tenore	Non meno del 92 %
Descrizione	Polvere bianca
Identificazione	
A. Prove positive per idrossido e per calcio	
B. Solubilità	Leggermente solubile in acqua. Insolubile in etanolo. Solubile in glicerolo
Purezza	
Ceneri insolubili in soluzione acida	non più dell'1 %
Sali di magnesio e di metalli alcalini	non più del 2,7 %
Bario	non più di 300 mg/kg
Fluoruro	non più di 50 mg/kg
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 6 mg/kg»

13. Il testo relativo alla voce E 529 Ossido di calcio è sostituito dal seguente:

«E 529 OSSIDO DI CALCIO

Sinonimi	Calce viva
Definizione	
Denominazione chimica	Ossido di calcio
Einecs	215-138-9



Formula chimica	CaO
Peso molecolare	56,08
Tenore	non meno del 95,0 % su base combusta
Descrizione	Masse di granuli inodori, duri, bianchi o grigi, o polvere da bianca a grigia
Identificazione	
A. Prova positiva per alcali e calcio	
B. Inumidendo il campione con acqua si genera calore	
C. Solubilità	Leggermente solubile in acqua. Insolubile in etanolo. Solubile in glicerolo
Purezza	
Perdita alla combustione	non più del 10 % (circa 800 °C a peso costante)
Sostanze insolubili in soluzione acida	non più dell' 1 %
Bario	non più di 300 mg/kg
Sali di magnesio e di metalli alcalini	non più del 3,6 %
Fluoruro	non più di 50 mg/kg
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 7 mg/kg»

14. Il testo relativo alla voce E 901 Cera d'api è sostituito dal seguente:

«E 901 CERA D'API

Sinonimi	Cera vergine, cera gialla
Definizione	La cera d'api gialla è la cera che si ottiene fondendo con acqua calda le pareti del favo costruito dalle api mellifere, <i>Apis mellifera</i> L., e rimuovendo le sostanze estranee La cera d'api bianca si ottiene sbiancando la cera gialla
Einecs	232-383-7 (cera d'api)
Descrizione	Pezzi o lastre di colore bianco-giallastro (forma bianca) o da giallastro a grigio-bruno (forma gialla) con frattura a grana fine e non cristallina, con un odore piacevole simile al miele
Identificazione	
A. Intervallo di fusione	62 °C e 65 °C
B. Densità relativa	Circa 0,96
C. Solubilità	Insolubile in acqua Poco solubile in alcool Molto solubile in cloroformio e in etere



Purezza

Indice di acidità	non meno di 17 e non più di 24
Indice di saponificazione	87-104
Indice di perossido	non più di 5
Glicerolo e altri polioli	non più dello 0,5 % (come glicerolo)
Ceresina, paraffine e alcune altre cere	assenti
Grassi, cera del Giappone, colofonia e saponi	assenti
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 2 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg»

15. Il testo relativo alla voce E 905 Cera microcristallina è sostituito dal seguente:

«E 905 CERA MICROCRISTALLINA**Sinonimi**

Paraffina, cera di idrocarburi, cera Fischer-Tropsch, cera sintetica, paraffina sintetica

Definizione

Miscela raffinate di idrocarburi saturi solidi, ottenuti dal petrolio o da materie prime sintetiche

Descrizione

Cera inodore di colore bianco ambrato

Identificazione**A. Solubilità**

Insolubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo

B. Indice di rifrazione

n_D^{100} 1,434-1,448

Alternativa: n_D^{120} 1,426-1,440

Purezza**Peso molecolare**

Media non inferiore a 500

Viscosità

Non meno di $1,1 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ a 100 °C

Alternativa: non meno di $0,8 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ a 120 °C, se solido a 100 °C

Ceneri totali

Non più dello 0,1 % in peso

Numero di carbonio al punto di distillazione del 5 %

Non più del 5 % di molecole con numero di carbonio inferiore a 25

Colore

Supera il test

Zolfo

Non più dello 0,4 % in peso

Arsenico

Non più di 3 mg/kg



Piombo	Non più di 3 mg/kg										
Composti policiclici aromatici	Gli idrocarburi policiclici aromatici, ottenuti per estrazione con dimetil-solfossido, rispettano i seguenti limiti di assorbenza degli ultravioletti: <table><tr><th>Nm</th><th>Assorbanza massima per cm di percorso</th></tr><tr><td>280-289</td><td>0,15</td></tr><tr><td>290-299</td><td>0,12</td></tr><tr><td>300-359</td><td>0,08</td></tr><tr><td>360-400</td><td>0,02</td></tr></table> Alternativa, se solido a 100 °C Metodo PAC conforme a 21 CFR § 175.250; Assorbenza a 290 nm in decaidronaftalene a 88 °C: non superiore a 0,01»	Nm	Assorbanza massima per cm di percorso	280-289	0,15	290-299	0,12	300-359	0,08	360-400	0,02
Nm	Assorbanza massima per cm di percorso										
280-289	0,15										
290-299	0,12										
300-359	0,08										
360-400	0,02										

16. Il testo relativo alle sostanze E 230 ed E 233 è soppresso.



DIRETTIVA 2009/11/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 451/2000⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002 della Commissione⁽³⁾ fissano le modalità d'attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini di una loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'elenco comprende il bensulfuron, il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio, il p-nitrofenolato di sodio e il tebufenpirad.
- (2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dagli autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il bensulfuron lo Stato membro relatore era l'Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate

l'11 settembre 2006. Per il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio, lo Stato membro relatore era la Grecia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 7 dicembre 2005. Per il tebufenpirad lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 12 marzo 2007.

- (3) Le relazioni di valutazione sono state sottoposte all'esame di esperti dagli Stati membri e dall'EFSA e presentate alla Commissione il 26 settembre 2008 per il bensulfuron, il 30 settembre 2008 per il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio e il 23 ottobre 2008 per il tebufenpirad come rapporti scientifici dell'EFSA⁽⁴⁾. Questi rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e finalizzati in forma di rapporti di riesame della Commissione il 2 dicembre 2008 per il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio, il p-nitrofenolato di sodio e il tebufenpirad e l'8 dicembre 2008 per il bensulfuron.
- (4) In base ai vari esami effettuati i prodotti fitosanitari contenenti bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad si possono ritenere, in generale, conformi ai requisiti di cui di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e descritti nei rapporti di riesame della Commissione. È perciò opportuno includere tali sostanze attive nell'allegato I, affinché tutti gli Stati membri possano rilasciare ai sensi della suddetta direttiva le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari che le contengono.

⁽⁴⁾ EFSA Scientific Report (2008) 178, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bensulfuron (finalizzato il 26 settembre 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 191, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium (5-nitroguaiacolate, o-nitrophenolate, p-nitrophenolate) (finalizzato il 30 settembre 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 192, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebufenpyrad (finalizzato il 23 ottobre 2008).

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.



(5) Fatta salva questa conclusione, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. Pertanto, al notificante deve essere chiesto di fornire ulteriori informazioni sulla specifica chimica, informazioni sulla via e il tasso di degradazione del bensulfuron in condizioni aerobiche di suolo inondato e informazioni relative alla pertinenza dei metaboliti per la valutazione dei rischi per il consumatore. Inoltre è opportuno che siano effettuati ulteriori esami per il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio per confermare la valutazione dei rischi per le acque freatiche, e che tali studi siano presentati dal notificante. Infine, per quanto riguarda il tebufenpirad, è opportuno che il notificante fornisca informazioni che confermino l'assenza di impurità rilevanti e altre informazioni circa il rischio per gli uccelli insettivori.

(6) Prima di includere una sostanza attiva nell'allegato I, è opportuno che trascorra un lasso di tempo ragionevole per dar modo agli Stati membri e alle parti interessate di conformarsi alle nuove prescrizioni che da tale inclusione derivano.

(7) Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE in conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, gli Stati membri devono disporre di sei mesi di tempo dalla data dell'iscrizione per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni pertinenti indicate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, deve essere previsto un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo di cui all'allegato III per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, secondo i principi uniformi enunciati nella direttiva 91/414/CEE.

(8) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione ⁽¹⁾ ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle

prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tuttavia, tale chiarimento non impone nuovi obblighi agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.

(9) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º maggio 2010.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad entro il 30 aprile 2010.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni indicate nell'allegato I della direttiva suddetta relativamente a bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad, e che il titolare dell'autorizzazione posseda o possa accedere a un fascicolo che soddisfi le prescrizioni dell'allegato II della direttiva suddetta, in conformità delle condizioni dell'articolo 13 della stessa direttiva.

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.



2. In deroga al paragrafo 1, per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad come uniche sostanze attive o come sostanze attive combinate ad altre, iscritte entro il 31 ottobre 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri procedono a una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI di tale direttiva, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B delle voci dell'allegato I di tale direttiva relative a bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a) nel caso di prodotti contenenti bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad come unica sostanza attiva, se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 aprile 2014; o

b) nel caso di prodotti contenenti bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad come sostanza attiva in combinazione con altre, se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 aprile 2014 o entro il termine, se successivo a tale data, fissato per detta modifica o revoca nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1º novembre 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

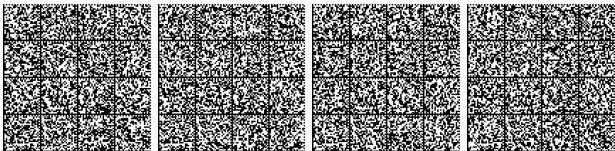
Membro della Commissione



ALLEGATO

Alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte le seguenti voci:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni particolari
«276	Bensulfuron CAS N. 83055-99-6 CIPAC N. 502.201	α -[4,6-dimethoxyprimidin-2-ylcarbamoyl]sulfamoyl]-o-toluic acid (bensulfuron) methyl α -[4,6-dimethoxyprimidin-2-ylcarbamoyl]sulfamoyl]-o-toluate (bensulfuron-methyl)	≥ 975 g/kg	1º novembre 2009	31 ottobre 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bensulfuron, in particolare delle sue appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 dicembre 2008. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: — la protezione degli organismi acquatici; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto, — la protezione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva è applicata in zone sensibili per le condizioni del suolo e/o le caratteristiche climatiche. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il notificante trasmetta alla Commissione: — ulteriori studi sulla specifica, — ulteriori informazioni concernenti la via e il tasso di degradazione del bensulfuron-metile in condizioni aerobiche di suolo inondato, — informazioni concernenti la pertinenza dei metaboliti per la valutazione dei rischi per i consumatori. Essi provvedono affinché i notificanti trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.



Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni particolari
277	5-nitroguaiacolato di sodio CAS N. 67233-85-6 CIPAC N. non assegnato	Sodium 2-methoxy-5-nitrophenolate	≥ 980 g/kg	1º novembre 2009	31 ottobre 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame su 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle sue appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: — la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e suffragata da adeguati dati analitici; il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato in relazione alla specificazione della sostanza tecnica, — la tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — la protezione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva è applicata in zone sensibili per le condizioni del suolo e/o le caratteristiche climatiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se opportuno, misure di riduzione del rischio. Gli Stati membri interessati richiedono la presentazione di altri studi sul rischio per le acque freatiche. Essi provvedono affinché i notificanti trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.



Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni particolari
278	o-nitrofenolato di sodio CAS N. 824-39-5 CIPAC N. non assegnato	Sodium 2-nitrophenolate; sodium o-nitrophenolate	≥ 980 g/kg <i>Le seguenti impurità presentano un rischio tossicologico:</i> <i>fenolo</i> <i>tenore massimo:</i> <i>0,1 g/kg</i> <i>2,4 dinitrofenolo</i> <i>tenore massimo:</i> <i>0,14 g/kg</i> <i>2,6 dinitrofenolo</i> <i>tenore massimo:</i> <i>0,32 g/kg</i>	1º novembre 2009	31 ottobre 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame su 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle sue appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: — la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e suffragata da adeguati dati analitici; il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato in relazione alla specificazione della sostanza tecnica, — la tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — la protezione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva è applicata in zone sensibili per le condizioni del suolo e/o le caratteristiche climatiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se opportuno, misure di riduzione del rischio. Gli Stati membri interessati richiedono la presentazione di altri studi sul rischio per le acque freatiche. Essi provvedono affinché i notificanti trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.



Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni particolari
279	p-nitrofenolato di sodio CAS N. 824-78-2 CIPAC N. non assegnato	Sodium 4-nitrophenolate; sodium p-nitrophenolate	≥ 998 g/kg <i>Le seguenti impurità presentano un rischio tossicologico:</i> <i>fenolo</i> <i>tenore massimo:</i> <i>0,1 g/kg</i> <i>2,4 dinitrofenolo</i> <i>tenore massimo:</i> <i>0,07 g/kg</i> <i>2,6 dinitrofenolo</i> <i>tenore massimo:</i> <i>0,09 g/kg</i>	1° novembre 2009	31 ottobre 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame su 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle sue appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: — la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e suffragata da adeguati dati analitici; il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato in relazione alla specificazione della sostanza tecnica, — la tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — la protezione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva è applicata in zone sensibili per le condizioni del suolo e/o le caratteristiche climatiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se opportuno, misure di riduzione del rischio. Gli Stati membri interessati richiedono la presentazione di altri studi sul rischio per le acque freatiche. Essi provvedono affinché i notificanti trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.



Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni particolari
280	Tebufenpirad CAS N. 119168-77-3 CIPAC N. 725	N-(4- <i>tert</i> -butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide	≥ 980 g/kg	1° novembre 2009	31 ottobre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come acaricida o insetticida. PARTE B Nel valutare le domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tebufenpirad in formulazioni diverse dai sacchi solubili in acqua, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e provvedono affinché tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebufenpirad, in particolare delle sue appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: — la sicurezza degli operatori e dei lavoratori; gli Stati membri provvedono affinché le condizioni d'uso prescrivano l'impiego di adeguate attrezzature di protezione personale, — la protezione degli organismi acquatici; gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di autorizzazione comprendano, ove opportuno, misure di riduzione del rischio, come zone cuscinetto, — la protezione degli uccelli insettivori; gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di autorizzazione comprendano, ove opportuno, misure di riduzione del rischio. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il notificante trasmetta alla Commissione: — ulteriori informazioni confermant l'assenza di impurità rilevanti, — ulteriori informazioni circa i rischi per gli uccelli insettivori. Gli Stati membri provvedono affinché il notificante trasmetta tali informazioni entro il 31 ottobre 2011.^a

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nei rapporti di riesame.



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 11 del 14 gennaio 1994)*

Pagina 7, articolo 20, paragrafo 1:

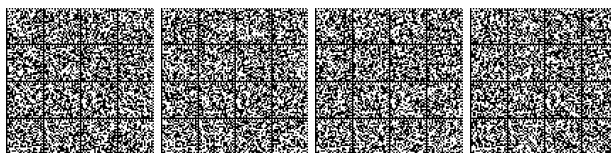
anziché: «1. Il marchio comunitario può essere oggetto di sequestro.»

leggi: «1. Il marchio comunitario può essere oggetto di misure di esecuzione forzata.»

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUE-033) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

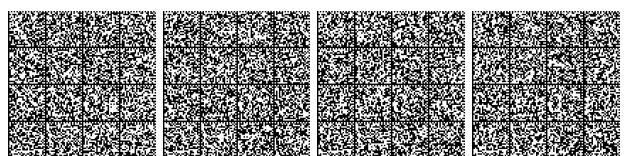
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

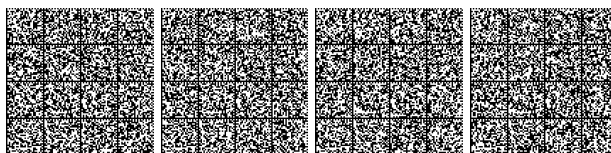
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

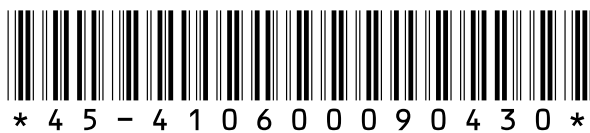
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 5,00

